

56.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1973.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.	
<p>ALESI: Presunto spostamento del confine jugoslavo nell'Istria (4-06351) (risponde BENSÌ, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)</p> <p>ALESSANDRINI: Decessi di neonati nell'ospedale Umberto I di Frosinone (4-05904) (risponde GUI, <i>Ministro della sanità</i>)</p> <p>ALLEGRI: « Diritti sull'esportazione » sui prodotti ortofrutticoli percepiti dall'Istituto per il commercio estero (4-03597) (risponde MATTEOTTI, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>)</p> <p>ASTOLFI MARUZZA: Licenziamento del dottor Tamburini dall'ospedale di Noventa Vicentina (Vicenza) (4-02642) (risponde GUI, <i>Ministro della sanità</i>)</p> <p>ALOI: Sollecito completamento dell'ospedale di Acri (Cosenza) (4-03937) (risponde GUI, <i>Ministro della sanità</i>)</p> <p>BADINI CONFALONIERI: Scioglimento del CAR di Ceva (Cuneo) (4-06756) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)</p> <p>BALLARIN: Congedo illimitato al militare di leva Luciano Colombo (4-05677) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)</p> <p>BIAMONTE: Danni al reparto pneumologia dell'ospedale di Nocera Inferiore (Salerno) dall'attività di una cava di pietra (4-02480) (risponde GUI, <i>Ministro della sanità</i>)</p> <p>BIAMONTE: Sollecita riapertura della farmacia di Casaletto Spartano (Salerno) (4-04998) (risponde GUI, <i>Ministro della sanità</i>)</p> <p>BIANCHI ALFREDO: Vertenza nei bertrettifici Mapl e Serchio di Ponte a Moriano (Lucca) (4-05870) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p>	<p>PAG.</p> <p>2325</p> <p>2326</p> <p>2326</p> <p>2327</p> <p>2328</p> <p>2329</p> <p>2329</p> <p>2329</p> <p>2330</p> <p>2330</p> <p>2331</p>	<p>BIASINI: « Diritti sull'esportazione » sui prodotti ortofrutticoli percepiti dall'Istituto per il commercio estero (4-03750) (risponde MATTEOTTI, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>)</p> <p>BIRINDELLI: Nomina di dirigenti generali civili del Ministero difesa (4-06365) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)</p> <p>BODRATO: Vertenza negli stabilimenti Michelin di Torino, Cuneo, Alessandria (4-05046) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p> <p>BORRA: Vertenza negli stabilimenti Michelin di Torino, Cuneo, Alessandria (4-05732) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p> <p>BRINI: Vertenza nel cementificio SACCI di Cagnano Amiterno (L'Aquila) (4-06092) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p> <p>BUTTAFUOCO: Solleciti accertamenti per il riconoscimento di invalidità civile (4-04625) (risponde GUI, <i>Ministro della sanità</i>)</p> <p>BUTTAFUOCO: Sulla esenzione dal servizio di leva ai coniugati con prole (4-06439) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)</p> <p>CATALDO: Attività dell'APIO di Toronto (Canada) (4-05935) (risponde GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)</p> <p>CAVALIERE: Croce di guerra ai militari prigionieri degli alleati nel conflitto 1940-45 (4-06631) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)</p> <p>D'AURIA: Assunzioni alla Licana-sud di Frattamaggiore (Napoli) (4-05834) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p>	<p>PAG.</p> <p>2331</p> <p>2332</p> <p>2332</p> <p>2333</p> <p>2333</p> <p>2333</p> <p>2334</p> <p>2334</p> <p>2335</p> <p>2335</p> <p>2336</p>

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1973

PAG.	PAG.		
D'AURIA: Situazione economico-previdenziale nell'impresa Esposito Antonino (Napoli) (4-06005) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	2337	LA MARCA: Sulla concessione di borse di studio da parte del governo belga a studenti italiani ivi residenti (4-06320) (risponde GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	2344
D'AURIA: Per l'assunzione di invalidi civili nella cartotecnica Mensidieri di Casavatore (Napoli) (4-06010) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	2337	LA TORRE: Sulle licenze di trasporto in conto terzi ad autotrasportatori siciliani (4-03868) (risponde PRETI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	2345
DE LEONARDIS: Gettone di presenza delle commissioni per il riconoscimento di invalidità civile (4-04365) (risponde GUI, <i>Ministro della sanità</i>)	2338	LEZZI: Sollecita registrazione di decreti di nomina a vicedirettore del tesoro dei segretari principali (4-06152) (risponde RUFFINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	2345
DELLA BRIOTTA: Spese sostenute dall'Italia per gli studi dei figli degli emigrati (4-04561) (risponde GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	2338	MACCHIAVELLI: Congresso mondiale sull'inquinamento dei mari a San Remo (Imperia) (4-05426) (risponde BUCALOSI, <i>Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	2346
ERMINERO: Trattamento di quiescenza dei segretari comunali e provinciali (4-05852) (risponde PICARDI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	2339	MAGGIONI: Rifiuto da parte dell'ENPAS di assistenza previdenziale a militari delle forze armate (4-06190) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	2346
FIORIELLO: Stanziamenti alle regioni per la pubblicizzazione delle autolinee extraurbane (4-06072) (risponde PRETI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	2340	MANCA: Elezioni amministrative a Fara Sabina (Rieti) (4-06020) (risponde RUSSO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2347
GASCO: Scioglimento del CAR di Ceva (Cuneo) (4-06750) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	2340	MENICACCI: Benefici combattentistici al ragioniere Bruno Ottaviani (4-06103) (risponde PICARDI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	2347
GEROLIMETTO: Sulla captazione di programmi televisivi stranieri nel Veneto e nel Friuli-Venezia Giulia (4-02811) (risponde TOGNI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	2341	MICELI: Sulla morte del connazionale Atria Giuseppe in Venezuela (4-06083) (risponde GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	2347
GIOMO: Sull'importazione di caffè dal Brasile (4-03135) (risponde MATTEOTTI, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>)	2341	NAHOUM: Vertenza nella Michelin di Torino, Cuneo, Alessandria (4-05159) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	2348
JACAZZI: Ricollocazione di una lapide commemorativa in Teverola (Caserta) rimossa per lavori (4-05693) (risponde LEPRE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2342	PALUMBO: Qualifica di coldiretto a Giovanni D'Urso (4-06021) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	2348
IANNIELLO: Promozione a vicebrigadiere di appuntati con 25 anni di servizio (4-05447) (risponde RUSSO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2342	PASCARIELLO: Inquinamento atmosferico nei pressi dell'ospedale di Lecce (4-01030) (risponde GUI, <i>Ministro della sanità</i>)	2348
LA MARCA: Situazione giuridico-economica dei dipendenti della SICEA-SUD (Caltanissetta) (4-05729) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	2343	PAZZAGLIA: Computo campagne di guerra ai fini pensionistici liquidati dal CPDEL di Sassari (4-04633) (risponde PICARDI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	2349
LA MARCA: Sollecito riconoscimento di invalidità civile nel Nisseno (4-06327) (risponde GUI, <i>Ministro della sanità</i>)	2343	PAZZAGLIA: Sollecita liquidazione a minatori silicotici del cagliaritano (4-05847) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	2349

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1973

	PAG.		PAG.
PAZZAGLIA: Assunzioni irregolari nella Piombozincifera di Buggerru (Cagliari) (4-05908) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	2350	STEFANELLI: Altoparlanti nell'aeroporto di Brindisi (4-06302) (risponde PRETI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	2358
PEZZATI: Riapertura delle sale di scrittura degli uffici postali di Pistoia e Montecatini (4-03216) (risponde TOGNI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	2350	STORCHI: Sulla concessione di borse di studio da parte del governo belga a studenti italiani ivi residenti (4-05933) (risponde GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	2358
PICA: Rinvio del servizio di leva per i laureati in medicina che frequentino corsi di specializzazione (4-06717) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	2351	TESI: Potenziamento personale della sede INPS di Pistoia (4-06182) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	2359
PISONI: Sulla concessione di borse di studio da parte del governo belga a studenti italiani ivi residenti (4-05376) (risponde GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	2351	VERGA: Dati sui « residui passivi » sulle spese concernenti funzioni trasferite alle regioni (4-05750) (risponde FABBRI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	2360
RAUSA: Situazione della Banca Piccolo credito salentino di Lecce (4-05487) (risponde RUFFINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	2352	VINEIS: Vertenza alla Michelin di Torino, Cuneo, Alessandria (4-05588) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	2360
ROBERTI: Commissione amministratrice della Cassa soccorso ATAN di Napoli (4-02664) (risponde PRETI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	2353	VITALI: Comportamento del maresciallo dei carabinieri di Menfi (Agrigento) durante un comizio del sindaco (4-06252) (risponde Russo, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2361
SACCUCCI: Inquinamento in Galliciano e Palestrina (Roma) (4-02135) (risponde GUI, <i>Ministro della sanità</i>)	2354	ZANINI: Sciopero dei postelegrafonici (4-05365) (risponde TOGNI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	2361
SACCUCCI: Sulla diffusione di pubblicazioni pornografiche (4-06157) (risponde PUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2354	ZOLLA: Denegate notizie sullo stato di pratiche di pensioni da parte dell'INPS (4-05938) (risponde BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	2362
SACCUCCI: Incidenti tra elementi di sinistra e del MSI a Roma (4-06161) (risponde Russo, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2354		
SERVADEI: « Diritti sull'esportazione » sui prodotti ortofrutticoli percepiti dall'Istituto per il commercio estero (4-03900) (risponde MATTEOTTI, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>)	2355		
SINESIO: Sulle modalità di pagamento degli stipendi agli insegnanti (4-04568) (risponde RUFFINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	2356		
SINESIO: Miglioramento del servizio telefonico tra la Sicilia e il continente (4-04576) (risponde TOGNI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	2356		
SPONZIELLO: Sollecita definizione della pratica di pensione di Carrozzo Salvatore di Erchie (Brindisi) (4-05405) (risponde PICARDI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	2357		
		ALESI. — <i>Al Ministro degli affari esteri.</i> — Per conoscere se siano vere le notizie circa l'avanzamento del confine jugoslavo dal limite meridionale della Zona B dell'Ustria ad altra linea di demarcazione con la rinuncia della sovranità italiana su tutta la Zona B. Sembra all'interrogante che tale spostamento costituirebbe una violazione del trattato di pace e che sarebbe in contrasto con la conferenza per la sicurezza europea nella quale tutte le potenze si impegnano a rispettare i confini stabiliti in Europa nei vari trattati ed accordi vigenti. L'interrogante chiede altresì se sia possibile, con una pubblica assicurazione, eliminare le tante preoccupazioni dei cittadini interessati. (4-06351)	
		RISPOSTA. — In primo luogo si rileva che le notizie cui l'interrogante si richiama non appaiono fondate.	

In merito, poi, ai rapporti italo-jugoslavi evocati dalla interrogazione in oggetto, il ministro si richiama alle dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio nel corso della sua replica al Senato il 18 luglio 1973, nelle quali particolare riferimento è fatto alla volontà del Governo italiano di rispettare i patti esistenti fra i due paesi, ivi compreso il *memorandum* di Londra del 1954 e le implicazioni giuridiche che da esso derivano.

Il Sottosegretario di Stato: BENSI.

ALESSANDRINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza dei gravissimi fatti verificatisi recentemente a Frosinone presso il reparto maternità dell'ospedale Umberto I, in cui, stando alle prime testimonianze della stampa, risulterebbero deceduti nel giro di 15 giorni un numero impressionante ma tuttora imprecisato di neonati; se sia a conoscenza altresì del fatto che taluni decessi sarebbero stati giustificati dai sanitari responsabili in quanto rapportati a semplici « incidenze di mortalità », laddove il tasso di mortalità in relazione al numero delle partorienti autorizzerebbe a concludere che si è in presenza di una situazione eccezionale quanto abnorme.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere se e quali responsabilità siano emerse a carico del personale medico e paramedico del reparto in questione, quali siano le condizioni di funzionalità, quanto a personale impiegato e ad apparecchiature, di detto reparto e se ritenga opportuno, infine, far svolgere i più accurati controlli sui criteri e sulle modalità di gestione dell'ospedale Umberto I, al fine anche di tranquillizzare la popolazione locale che è giustamente allarmata dalla gravità della situazione creatasi e che ha tutto il diritto di vedersi riconosciuta una pronta ed efficiente assistenza sanitaria per ogni caso di ricovero nel suddetto ospedale. (4-05904)

RISPOSTA. — In ordine ai segnalati decessi di neonati ed ai fatti connessi che si sarebbero verificati nell'ospedale Umberto I di Frosinone, questo Ministero ha subito disposto *in loco* una ispezione tecnica.

La relazione concernente detta visita ispettiva è stata già inviata per quanto di competenza alla Procura della Repubblica.

In merito agli inconvenienti organizzativi è stata, comunque, richiamata l'attenzione dell'amministrazione ospedaliera per una continua e rigorosa vigilanza delle sezioni per

immaturi e di neonatologia e per la conduzione a termine dei lavori di ampliamento dell'ospedale, ora in corso.

Il Ministro: GUI.

AILEGRI E SANGALLI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere se riconosca che il diritto sull'esportazione dei prodotti ortofrutticoli e agrumari, istituito con regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2243, ed attualmente percepito a favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero nella misura prevista dalla legge 9 novembre 1950, costituisce una tassa di effetto equivalente ai dazi doganali in quanto, colpendo specificatamente i prodotti esportati, ne altera il costo e produce, quindi, nella libera circolazione delle merci, lo stesso effetto restrittivo di un dazio doganale. In tal senso, infatti, si è già pronunciata la Corte di giustizia della CEE con riferimento ad un caso strettamente affine riguardante il diritto per il controllo sanitario sui bovini vivi e sulle carni bovine percepito al momento del loro passaggio della frontiera.

Per sapere se ritenga che tale diritto sia incompatibile con i disposti degli articoli 9 e 30 del Trattato di Roma che vietano la riscossione di qualsiasi equivalente negli scambi intracomunitari.

Conseguentemente se ritenga che si debba procedere alla soppressione di tale diritto il cui onere non può, in alcun modo, gravare sul prodotto esportato; se ritenga infine, che tale abolizione risulti particolarmente urgente in considerazione delle attuali difficoltà competitive della esportazione ortofrutticola ed agrumaria italiana. (4-03597)

RISPOSTA. — 1) La legge istitutiva del marchio nazionale all'esportazione dei prodotti ortofrutticoli (legge 23 giugno 1927, n. 1272), del riso (regio decreto-legge 8 gennaio 1928) e del vino (regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443) attribuiva agli esportatori di qualificare i prodotti attraverso l'apposizione di un contrassegno a garanzia dei requisiti di qualità, selezione, conservazione e condizionamento dei prodotti stessi.

L'uso del marchio da parte degli esportatori, a ciò specificamente autorizzati, comportava, da un lato, l'assoggettamento della merce, destinata ai mercati esteri di sbocco, ad un controllo per l'accertamento dei requisiti stabiliti dalle disposizioni di legge, dall'altro,

l'ottenimento di una certificazione dell'organismo controllore, attestante le conformità della merce ai suddetti requisiti.

La stessa legge istitutiva stabiliva che le spese derivanti dalla gestione del servizio di controllo fossero a carico dell'esportatore ed imponeva, a tal uopo, la riscossione di un diritto specifico di controllo variamente commisurato a seconda della natura delle merci esportate.

Nella prima fase di applicazione della legge in esame non può negarsi che il marchio nazionale costituiva uno strumento per la tutela di un interesse commerciale dell'esportatore autorizzato ad utilizzarlo. Infatti, attraverso il controllo qualitativo della merce conseguente all'uso del marchio, l'operatore traeva un duplice beneficio e cioè:

a) la certezza che la merce inviata ai mercati esteri rispondeva ai requisiti di qualità richiesti dai mercati stessi e l'eliminazione del rischio della contestazione;

b) la qualificazione qualitativa dei prodotti sottoposti al controllo che attribuiva agli stessi un pregio commerciale ed una valorizzazione economica da cui gli esportatori medesimi ricevevano un evidente e concreto vantaggio.

In questa prima fase, dunque, non v'era alcun dubbio che il diritto corrisposto dagli operatori all'atto dell'esportazione della merce rappresentava una vera e propria controprestazione di un servizio reso agli esportatori nel loro interesse privato e particolare.

Il carattere di obbligatorietà assunto dal marchio nazionale e quindi dei controlli con esso connessi (legge 20 dicembre 1937, n. 2213) non ha modificato né lo scopo né la funzione del citato marchio, il quale è rimasto, in via principale, uno strumento posto a tutela degli interessi commerciali degli operatori.

Attraverso l'uso di detto strumento gli esportatori continuano, infatti, a trarre dei vantaggi di ordine commerciale rappresentati dalla certezza di gradimento della merce e dalla valorizzazione di quest'ultima in rapporto alla sua rispondenza a determinati *standards* qualitativi.

2) I motivi sopra esposti inducono a ritenere che i diritti in parola restino fuori dalla nozione di tasse di effetto equivalente ad un dazio doganale (articoli 9, 12, 13 e 16 del Trattato di Roma) in ragione della funzione loro assegnata di tutela degli interessi degli esportatori; ciò che evidentemente esclude ogni carattere di misura di politica commerciale inteso a scoraggiare o, comunque, ad

ostacolare le esportazioni dei prodotti assoggettati al pagamento dei citati diritti.

3) Tale tesi è stata sostenuta, a suo tempo, dal Governo italiano in risposta alle osservazioni formulate, nel 1970, dalla Commissione della CEE, in ordine alla presunta incompatibilità dei diritti in questione con le norme del Trattato di Roma.

La mancanza di reazioni al riguardo, fa ritenere che la stessa Commissione della CEE considera i citati diritti fuori del campo di azione degli articoli 9, 12, 13, 16 del Trattato di Roma.

Il Ministro: MATTEOTTI.

ALOI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza dello stato di diffuso malcontento della popolazione di Acri (Cosenza) e delle zone viciniori, per la mancata messa in opera dell'attrezzatura dell'ospedale di Acri;

2) quali siano gli ostacoli che impediscono l'installazione delle attrezzature sanitarie del menzionato nosocomio, il quale non è in grado di funzionare;

3) se sia a conoscenza dell'insufficienza degli 80 posti letto, in atto previsti, rispetto alle esigenze della popolazione di Acri e delle zone vicine;

4) infine, quali iniziative e provvedimenti il ministro intenda adottare al fine di dare una pronta risposta alle legittime richieste delle popolazioni interessate. (4-03937)

RISPOSTA. — Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, risultano trasferite alla competenza delle regioni a statuto ordinario le funzioni statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.

Si riferisce, pertanto, per notizia dell'assessorato alla sanità della Regione Calabria, interessato al riguardo.

Lo stato dei lavori di costruzione dell'ospedale di Acri è in via di ultimazione: occorre provvedere alle rifiniture ed all'opera di sistemazione esterna dell'edificio, mentre le opere murarie vere e proprie sono ultimate.

Anche gli impianti sono in gran parte sistemati. Tanto dicasi per le cucine, per i locali di disinfezione, delle lavanderie, della sterilizzazione, della distribuzione dell'ossigeno, per gli impianti radiologici, per gli elevatori, per gli impianti elettrici e telefonici, termici, idrici e per i locali destinati all'incenerimento dei rifiuti. In quanto alle forniture

degli arredi e delle attrezzature sanitarie, esse sono già appaltate.

Al momento un problema ancora insoluto risulta essere quello dell'approvvigionamento idrico del nosocomio, problema di ovvia importanza, la cui soluzione è determinante ai fini dell'entrata in funzione dell'intero complesso. La carenza di acqua nella zona ha suggerito la redazione di un progetto per la captazione di due sorgenti ubicate a 2 chilometri dall'ospedale. Per la realizzazione di tale progetto, la cui spesa ammonta a lire 30 milioni, non è intervenuto finora il necessario contributo da parte del comune per la predisposizione dei lavori.

Per quanto riguarda, infine, gli interventi finanziari della Regione, si informa che, in sede di formulazione del piano di riparto sulle attrezzature ospedaliere da acquistarsi con gli stanziamenti di cui al Fondo nazionale ospedaliero 1971, al predetto ospedale è stata assegnata la somma di lire 75.775.700.

Il Ministro: GUI.

ASTOLFI MARUZZA E PELLIZZARI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave ed inaudito atto di autoritarismo e di discriminazione politica attuato dal consiglio di amministrazione dell'ospedale di Noventa Vicentina (Vicenza), senza prima una convocazione del consiglio dei sanitari e contro il parere degli stessi medici, nei confronti del dottor Tamburini assistente neurologo incaricato, licenziato senza motivazione alcuna.

Questo atto ha trovato la riprovazione dell'ordine dei medici, dell'associazione dei primari e dei biologi e chimici dell'ospedale di Vicenza, dei sindacati e delle associazioni di categoria, perché considerato inqualificabile e oltraggioso verso i più elementari diritti dei lavoratori, ciò con grave offesa non solo alla capacità professionale e assistenziale della persona, ma anche lesiva degli interessi dei malati tenuto presente che oltre 400 ricoverati sono affidati ad un primario e ad un aiuto.

Per sapere quali passi il ministro intenda compiere per garantire al dottor Tamburini il posto di lavoro e l'esercizio della sua professione. (4-02642)

RISPOSTA. — Con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, è stato disposto, com'è noto, il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assisten-

za sanitaria ed ospedaliera, entro cui rientra la fattispecie segnalata dagli interroganti.

Questa Amministrazione, dalla cui competenza esula pertanto la questione rappresentata nell'atto parlamentare, riferisce all'uopo per notizia del commissario del governo della Regione Veneto.

Presso l'ospedale civile di Noventa Vicentina funziona, tra le altre, una divisione di neurologia, con un organico di un medico primario, un aiuto e due assistenti.

All'ospedale civile è annesso un istituto per malati di mente cronici, come agli articoli 6 e 29 del regolamento approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, la cui direzione è affidata al primario della divisione neurologica dell'ospedale civile, che provvede all'assistenza medica delle ricoverate con il restante personale medico della stessa divisione ospedaliera.

Dei due posti di assistente neurologo uno è coperto dal dottor Realdon, l'altro è vacante.

Con deliberazione del 10 novembre 1971, n. 257, il dottor Riccardo Tamburini è stato assunto provvisoriamente e per un periodo massimo di sei mesi per supplire l'assistente di ruolo dottor Realdon, che trovavasi in aspettativa per servizio militare.

Con successiva deliberazione del 20 aprile 1972, n. 85, al nominato dottor Tamburini veniva affidato l'incarico di coprire il posto vacante di secondo assistente della divisione di neurologia per un semestre, a decorrere dall'aprile 1972.

Allo scadere di detto semestre, al dottor Tamburini veniva comunicata la cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La sezione provinciale di Vicenza del comitato regionale di controllo, alla quale spetta, con provvedimento definitivo, di esercitare il controllo sugli atti dell'ente ospedaliero, non ha eccepito alcun vizio di legittimità del comportamento dell'amministrazione dell'ospedale.

Per quanto concerne l'assistenza ai 400 infermi (50 della divisione neurologica e 350 dell'istituto per malati di mente cronici) deve precisarsi che il consiglio di amministrazione dell'ente in parola, con deliberazione 14 novembre 1972, n. 253, ha istituito una separata pianta organica del personale medico addetto all'istituto per le ammalate di mente croniche, prevedendo un primario, un aiuto ed un assistente.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1973

Si ritiene, pertanto, che entro breve tempo l'assistenza sanitaria del reparto in parola possa essere notevolmente migliorata.

Il Ministro: GUI.

BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se corrisponda al vero la notizia relativa al ventilato trasferimento in altra sede, del CAR di stanza a Ceva (Cuneo), nella caserma Galliano.

Tale trasferimento sarebbe di grave nocuo-mento all'economia del comune, sito in zona dichiarata depressa, per una crisi che dura da lunga data, nel settore agricolo e commerciale, con scarso sviluppo edilizio ed industriale.

Si fa rilevare inoltre che la caserma, intitolata alla medaglia d'oro al valor militare tenente colonnello Giuseppe Galliano di Ceva, fu costruita su terreno offerto dal comune all'amministrazione militare, con l'espressa convenzione di adibirla a sede di reparto. Gravemente danneggiata dagli eventi bellici la caserma è stata rimessa completamente a nuovo con notevole spesa da parte dello Stato e con sacrificio non indifferente da parte del comune che ha anche concesso l'uso di un ampio cortile e di un fabbricato di sua proprietà.

Attualmente la caserma si trova nelle condizioni più idonee per ospitare reparti militari.

Non va sottovalutato inoltre l'aspetto negativo, sotto il profilo umano che tale provvedimento di trasferimento, comporterebbe.

Infatti è realtà sostanziale e radicata, lo spirito di attaccamento che la città di Ceva ha sempre avuto per gli alpini, avendo offerto ai battaglioni di « Penne Nere » larga schiera di suoi figli, con un patrimonio sacro di oltre 100 caduti in Russia e col vanto di avere dato il nome di « Ceva » ad uno dei più valorosi battaglioni del I reggimento. (4-06756)

RISPOSTA. — Da tempo va attuandosi un generale ridimensionamento dell'organizzazione addestrativa dell'esercito, imposto dalle insufficienti disponibilità di personale e di bilancio.

Detto ridimensionamento interessa gran parte degli enti addestrativi dislocati nelle varie regioni e tende particolarmente a ridurre i costi di esercizio mediante, fra l'altro, la soppressione dei reparti con modesta entità di forze o ubicati in sedi con infrastrutture carenti.

In tal quadro si rende ora necessario, come già attuato nei confronti di altre consimili unità, anche lo scioglimento della compagnia addestramento reclute alpine di stanza a Ceva.

Il Ministro: TANASSI.

BALLARIN. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se ritenga giusto e urgente disporre il congedo del militare Colombo Luciano classe 1953 attualmente in servizio presso il reparto Lagunari a Malcontenta di Venezia.

L'interrogante fa presente che il Colombo, primo di sette fratelli, tutti minori, aveva presentato domanda di esonero, corredata di ogni documento richiesto, in tempo e cioè nel giugno del 1972 ma che per dimenticanza o negligenza degli uffici comunali di Chioggia tale sua domanda non è stata inviata al competente distretto militare di Padova se non un anno dopo. Di fronte al grave danno subito e che sarebbe ingiusto non far cessare, si impone, a parere dell'interrogante un immediato sia pur provvisorio provvedimento, come può essere una licenza a tempo indeterminato, per consentire al militare in parola di tornare a casa ad aiutare il padre al mantenimento della sua famiglia numerosa.

(4-05677)

RISPOSTA. — Nei riguardi del militare Luciano Colombo, in accoglimento della domanda presentata, è stato disposto l'invio in licenza illimitata senza assegni in attesa del congedo dal compimento del decimo mese di servizio.

Il Ministro: TANASSI.

BIAMONTE. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — premesso che a seguito dello sfruttamento di una cava di pietra in località Trivio del comune di Castel San Giorgio (Salerno), sita nella immediata adiacenza del reparto di pneumologia dell'ospedale civile di Nocera Inferiore, enormi nubi di polvere di silicio si sollevano nella zona costringendo i ricoverati (ammalati ai bronchi ed ai polmoni) a respirare le micidiali sudette polveri — se ritenga opportuno ed urgente intervenire per eliminare gli inconvenienti denunciati dall'interrogante. (4-02480)

RISPOSTA. — Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14

gennaio 1972, n. 4, sono state trasferite alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera; pertanto, in base all'articolo 13 del citato decreto, è stata delegata alle predette regioni anche la competenza amministrativa in materia di inquinamento atmosferico, entro cui va compresa la fattispecie segnalata.

Nulla, quindi, risultando agli atti di questo dicastero, si riferisce, per notizia comunicata dal commissario del governo per la regione Campania, che l'inconveniente igienico provocato dalla cava di pietra in località Trivio risulta eliminato.

Il sindaco del comune di Castel San Giorgio ha già provveduto, infatti, per l'installazione di un impianto per l'abbattimento delle polveri provocate dall'attività della cava medesima, al fine della salvaguardia della salute dei ricoverati del reparto di pneumologia dell'ospedale di Nocera Inferiore.

Il Ministro: GUI.

BIAMONTE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia informato del fatto che la farmacia di Casaletto Spartano (Salerno) è chiusa da ben cinque mesi.

L'interrogante vuole sapere quali provvedimenti verranno adottati per il ripristino dell'importante servizio di farmacia anche in considerazione del fatto che i cittadini di Casaletto Spartano, per l'acquisto di farmaci sono costretti a percorrere 12 chilometri fino a Caselle in Pittari la cui farmacia non è sempre ben fornita e allora gli stessi cittadini di Casaletto debbono percorrere ben 24 chilometri per portarsi a Sapri.

È diffusa opinione che la farmacia di Casaletto Spartano resta chiusa nell'interesse del vice sindaco dello stesso paese, il quale è titolare della farmacia di Caselle in Pittari, dove la gran parte dei cittadini di Casaletto Spartano sono costretti a portarsi per l'acquisto dei medicinali. (4-04998)

RISPOSTA. — Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, sono state trasferite alle regioni a statuto ordinario « le funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera » e, quindi, anche le funzioni di vigilanza e di controllo sul servizio di assistenza farmaceutica.

Nulla risultando agli atti di questo dicastero, si riferisce pertanto, per notizia comu-

nicata dal commissario del governo per la Regione Campania, che la chiusura della farmacia rurale di Casaletto Spartano, di cui è titolare la dottoressa Natalizio Aurora, è stata causata dal fatto che la predetta sanitaria ha fruito di un periodo di aspettativa per motivi di salute dal 31 gennaio al 3 maggio del 1973.

Dal successivo 4 maggio la farmacia è stata riaperta ed, in atto, funziona regolarmente.

Il Ministro: GUI.

BIANCHI ALFREDO E VAGLI ROSALIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che da oltre un mese 500 lavoratori dipendenti dei berrettifici Mapi e Serchio in località Ponte a Moriano (Lucca), sono in agitazione per rivendicare una trattativa aziendale per ottenere il miglioramento delle condizioni di lavoro rese particolarmente gravi e disagiate per la scarsa aerazione dell'ambiente, il caldo asfissiante, i vapori degli acidi e dei collanti, i ritmi estenuanti, ecc. e per conquistare miglioramenti di carattere economico la cui misura non è stata ancora indicata dalle organizzazioni sindacali.

I titolari delle due aziende, per quanto invitati a partecipare ad un incontro sindacale per esaminare le proposte dei lavoratori che tra l'altro ancora non conoscono in modo completo, si sono rifiutati di intervenire aggiungendo che essi non intendono riconoscere i delegati di azienda e di reparto nominati dai lavoratori, ed hanno deciso, in modo unilaterale, di respingere qualsiasi richiesta di carattere aziendale, minacciando la riduzione del personale occupato annunciando che qualora persistesse l'agitazione le commesse di lavoro sarebbero trasmesse a lavoratori a domicilio per meglio evadere le disposizioni di legge e contrattuali.

Il comportamento dei titolari di queste due aziende, che tra l'altro sono le più grandi operanti in Italia nel settore della produzione dei berretti e cappelli di stoffa, è in contrasto con le norme contrattuali e con lo statuto dei diritti dei lavoratori che affermano il riconoscimento della trattativa integrativa a carattere aziendale con i rappresentanti di fabbrica dei lavoratori.

Gli interroganti chiedono un immediato intervento del ministro affinché sia dato inizio alla trattativa sindacale presso l'ufficio provinciale del lavoro perché sia esaminata l'intera vertenza per rimuovere gli ostacoli che si frappongono al raggiungimento dell'accordo e riportare nella zona di Ponte a Moriano

la serenità nella intera popolazione che in questi ultimi tempi è stata scossa anche dalla chiusura di un *jutificio* causa il fallimento e la minaccia di ridurre anche il personale occupato nei berrettifici è un nuovo e allarmante motivo di permanente agitazione.

(4-05870)

RISPOSTA. — La vertenza, insorta a suo tempo tra le direzioni aziendali dei berrettifici Mapi e Serchio e le proprie maestranze, è stata composta con un accordo sottoscritto tra le parti interessate il 22 giugno 1973, con la mediazione dell'ufficio del lavoro di Lucca.

In particolare, la vertenza ha trovato soluzione con la concessione ai lavoratori dipendenti — circa 400 — di un premio annuale e con la dichiarazione di disponibilità da parte dei datori di lavoro a promuovere accertamenti da parte dell'ENPI per la eliminazione delle eventuali cause di disagio in alcuni settori delle lavorazioni e nell'aereazione dei locali.

Dopo la firma degli accordi, la situazione negli stabilimenti è tornata alla normalità.

Il Ministro: BERTOLDI.

BIASINI, BANDIERA, BOGI, GUNNELLA e MAMMÌ. — *Al Ministro del commercio con l'esterno.* — Per sapere se ravvisi nel diritto sull'esportazione dei prodotti ortofrutticoli e agrari, istituito con regio decreto 10 dicembre 1937, n. 2213, ed attualmente percepito a favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero nella misura prevista dalla legge 9 novembre 1950, una tassa di effetto equivalente ai dazi doganali in quanto, colpendo specificamente i prodotti esportati, ne altera il costo e produce, quindi, nella libera circolazione delle merci lo stesso effetto restrittivo di un dazio doganale. In tal senso, infatti, si è già pronunciata la Corte di giustizia della CEE con riferimento ad un caso strettamente affine riguardante il diritto per il controllo sanitario sui bovini e sulle carni bovine percepito al momento del loro passaggio della frontiera.

Per sapere se ritenga tale diritto compatibile con i disposti degli articoli 9 e 30 del Trattato di Roma che vietano la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente negli scambi intracomunitari.

Conseguentemente se ritenga che si debba procedere alla soppressione di tale diritto il cui onere non può, in alcun modo, gravare sul prodotto esportato.

Se ritenga di adottare provvedimenti urgenti per l'abolizione di tale diritto in considerazione delle attuali difficoltà competitive dell'esportazione ortofrutticola ed agraria italiana.

(4-03750)

RISPOSTA. — 1) La legge istitutiva del marchio nazionale sull'esportazione dei prodotti ortofrutticoli (legge 23 giugno 1927, n. 1272), del riso (regio decreto-legge 8 gennaio 1928) e del vino (regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443) attribuiva agli esportatori di qualificare i prodotti attraverso l'apposizione di un contrassegno a garanzia dei requisiti di qualità, selezione, conservazione e condizionamento dei prodotti stessi.

L'uso del marchio da parte degli esportatori, a ciò specificamente autorizzati, comportava, da un lato, l'assoggettamento della merce, destinata ai mercati esteri di sbocco, ad un controllo per l'accertamento dei requisiti stabiliti dalle disposizioni di legge, dall'altro, l'ottenimento di una certificazione dell'organismo controllore, attestante la conformità della merce ai suddetti requisiti.

La stessa legge istitutiva stabiliva che le spese derivanti dalla gestione del servizio di controllo fossero a carico dell'esportatore ed imponeva, a tal uopo, la riscossione di un diritto specifico di controllo variamente commisurato a seconda della natura delle merci esportate.

Nella prima fase di applicazione della legge in esame non può negarsi che il marchio nazionale costituiva uno strumento per la tutela di un interesse commerciale dell'esportatore autorizzato ad utilizzarlo. Infatti, attraverso il controllo qualitativo della merce conseguente all'uso del marchio, l'operatore traeva un duplice beneficio e cioè:

a) la certezza che la merce inviata ai mercati esteri rispondeva ai requisiti di qualità richiesti dai mercati stessi e l'eliminazione del rischio della contestazione;

b) la qualificazione qualitativa dei prodotti sottoposti al controllo che attribuiva agli stessi un pregio commerciale ed una valorizzazione economica da cui gli esportatori medesimi ricevevano un evidente e concreto vantaggio.

In questa prima fase, dunque, non v'era alcun dubbio che il diritto corrisposto dagli operatori all'atto dell'esportazione della merce rappresentava una vera e propria controprestazione di un servizio reso agli esportatori nel loro interesse privato e particolare.

Il carattere di obbligatorietà assunto dal marchio nazionale e quindi dei controlli con

esso connessi (legge 20 dicembre 1937, n. 2213) non ha modificato né lo scopo né la funzione del citato marchio, il quale è rimasto, in via principale, uno strumento posto a tutela degli interessi commerciali degli operatori.

Attraverso l'uso di detto strumento gli esportatori continuano, infatti, a trarre dei vantaggi di ordine commerciale rappresentati dalla certezza di gradimento della merce e dalla valorizzazione di quest'ultima in rapporto alla sua rispondenza a determinati *standards* qualitativi.

2) I motivi sopra esposti inducono a ritenere che i diritti in parola restino fuori dalla nozione di tasse di effetto equivalente ad un dazio doganale (articoli 9, 12, 13 e 16 del Trattato di Roma) in ragione della funzione loro assegnata di tutela degli interessi degli esportatori; ciò che evidentemente esclude ogni carattere di misura di politica commerciale inteso a scoraggiare o, comunque, ad ostacolare le esportazioni dei prodotti assoggettati al pagamento dei citati diritti.

3) Tale tesi è stata sostenuta, a suo tempo, dal Governo italiano in risposta alle osservazioni formulate, nel 1970, dalla Commissione della CEE, in ordine alla presunta incompatibilità dei diritti in questione con le norme del Trattato di Roma.

La mancanza di reazioni al riguardo, fa ritenere che la stessa Commissione della CEE considera i citati diritti fuori dal campo di azione degli articoli 9, 12, 13, 16 del Trattato di Roma.

Il Ministro: MATTEOTTI.

BIRINDELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali la nomina di alcuni dirigenti generali civili di tale Ministero (per la precisione tre) venne proposta al Consiglio dei ministri in una riunione della fine del mese di maggio quando le relative vacanze si prevedeva dovessero formarsi soltanto alla fine di giugno con i benefici della legge sulla dirigenza.

Come mai in precedenza (in contrasto con tanta urgenza) alcuni posti di direttore generale vennero tenuti vacanti per più di un anno e se sia esatto che la succitata urgenza fu dovuta all'intendimento di togliere ogni speranza di promozione a funzionari meritevolissimi sollecitandoli quindi a presentare entro il 30 giugno 1973 domanda di esodo e favorendo contro il prevalente interesse dell'amministrazione il processo, già in atto, di depauperamento delle migliori energie della stessa amministrazione.

Se sia esatto che delle predette nomine non venne data notizia agli organi di informazione (che infatti le ignoravano) per la evidente impossibilità di predisporre designazioni a cariche ancora occupate e se infine, soprattutto, il suindicato comportamento non sia valida dimostrazione del fine più generale propostosi dagli attuali organi di potere che hanno voluto far cessare dal servizio (sia pure con un trattamento di particolare ed ingiustificato favore) la parte più anziana dell'alta burocrazia (per sua convinzione apolitica ed indipendente) per sostituirla con le giovani leve cresciute alla scuola dei partiti e dei sindacati governativi. (4-06365)

RISPOSTA. — Le nomine a dirigente generale cui si riferisce l'interrogante vennero sottoposte al Consiglio dei ministri a fine maggio poiché a tale data le vacanze che occorreva ripianare, pur avendo decorrenza dal primo luglio, erano senz'altro sicure.

Trattasi di procedura del tutto normale, seguita anche in qualche altra precedente occasione.

I ritardi e la mancata diffusione agli organi di stampa, che talvolta, e non nel solo caso in discussione, si verificano nelle nomine sono da ascrivere a motivi vari, dai quali esulano comunque gli intendimenti ai quali fa cenno l'interrogante.

Il Ministro: TANASSI.

BODRATO, BORRA, SOBRERO, SISTO E MAZZOLA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione sindacale determinatasi negli stabilimenti *Michelin* di Torino, Cuneo ed Alessandria, dove lavorano circa 11 mila persone, a seguito della incomprensibile posizione assunta dall'azienda, la quale rifiuta di avviare una costruttiva trattativa con le organizzazioni sindacali. La vertenza è stata aperta il 2 ottobre 1972 con una lettera inviata dai sindacati alle Unioni industriali, con la elencazione dei problemi specifici sui quali era richiesto un incontro a livello di gruppo con la *Michelin*. Le Unioni industriali provinciali hanno risposto (il 9 ottobre 1972) informando che l'azienda, con motivazioni che appaiono del tutto generiche, non era disponibile alla trattativa aziendale. I sindacati replicarono in data 11 ottobre 1972 ribadendo la validità e compatibilità delle richieste avanzate, e riproponendo pertanto nuovamente l'incontro già richiesto.

Da allora i lavoratori della Michelin sono rimasti inutilmente in attesa di un qualunque riscontro, e sin dal 19 ottobre è iniziata in tutti gli stabilimenti un'azione sindacale coordinata, che ha portato a svolgere oltre 70 ore di sciopero per ogni lavoratore.

L'azione sindacale è stata sostenuta, in pubbliche manifestazioni ed in votazioni consiliari, dai comuni interessati alle aree di gravitazione delle unità produttive, e si stanno delineando inasprimenti della lotta sindacale, per costringere la direzione del gruppo *Michelin* ad avviare una corretta e seria trattativa; senza ricorrere a manovre di intimidazione che potrebbero configurare violazione dello statuto dei lavoratori.

Gli interroganti chiedono quali siano le informazioni del Ministero del lavoro, e se si ritenga possibile ed opportuna una attenta valutazione della situazione, tenendo presente che su analoghe piattaforme rivendicative Ceat e Pirelli hanno in corso trattative con le organizzazioni sindacali. (4-05046)

RISPOSTA. — La vertenza insorta a suo tempo tra la *Michelin* e le proprie maestranze si è conclusa — dopo lunghe trattative ed incontri tra le parti interessate svolti anche con il diretto intervento dello scrivente — con un accordo stipulato il 27 settembre 1973 presso l'ufficio regionale del lavoro di Torino, accordo che offre ai dipendenti piene garanzie sui livelli di occupazione dell'azienda ed attribuisce ad essi miglioramenti di carattere economico e normativo.

La situazione presso gli stabilimenti della *Michelin* si è normalizzata.

Il Ministro: BERTOLDI.

BORRA E BODRATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga, in considerazione dell'inspiegabile irrigidimento della società *Michelin*, che di fronte ad una vertenza sindacale che si trascina ormai da circa otto mesi, interessante le maestranze degli stabilimenti di Torino, Cuneo, Alessandria, rifiuta ogni possibilità di trattativa con i sindacati, di intervenire direttamente per favorire la composizione della vertenza, richiamando la società al rispetto del naturale confronto sindacale, secondo lo spirito della nostra Costituzione. (4-05732)

RISPOSTA. — La vertenza insorta a suo tempo tra la *Michelin* e le proprie maestranze

si è conclusa — dopo lunghe trattative ed incontri tra le parti interessate svolti anche con il diretto intervento dello scrivente — con un accordo stipulato il 27 settembre 1973 presso l'ufficio regionale del lavoro di Torino, accordo che offre ai dipendenti piene garanzie sui livelli di occupazione dell'azienda ed attribuisce ad essi miglioramenti di carattere economico e normativo.

La situazione presso gli stabilimenti della *Michelin* si è normalizzata.

Il Ministro: BERTOLDI.

BRINI, SCIPIONI, PERANTUONO, ESPOSTO E MARIANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se sia a conoscenza della tensione esistente nel cementificio Sacci di Cagnano Amiterno (L'Aquila) per la decisione della direzione aziendale di sospendere i lavori dei reparti cave, forno, farinerie, mulino del crudo e piatto granulare con la motivazione della « sicurezza degli impianti e della incolumità del personale ». Tale decisione, respinta dai lavoratori e dai sindacati perché priva di fondamento e attuata in maniera unilaterale, trova in realtà l'origine nel tentativo della Sacci di colpire i lavoratori, le popolazioni, l'amministrazione comunale in lotta per il rispetto delle norme e l'applicazione degli accordi aziendali sottoscritti nel 1970 e relativi alla difesa della salute e dell'ambiente dal gravissimo inquinamento da polveri di cemento; alla copertura dell'organico tuttora insufficiente e alla costruzione di alloggi.

Gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative si intendano assumere perché la Sacci receda dal suo comportamento, revochi ogni decisione relativa a sospensioni di lavoratori e dia esecuzione agli accordi aziendali sottoscritti. (4-06092)

RISPOSTA. — La vertenza insorta presso il cementificio Sacci di Cagnano Amiterno — dopo una serie di incontri promossi dal prefetto e dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro — si è risolta in data 19 luglio 1973 con la stipula di un accordo aziendale su tutte le questioni oggetto della controversia.

A seguito del predetto accordo, col quale l'azienda si è impegnata tra l'altro ad adottare le misure e gli accorgimenti necessari per migliorare la salubrità degli ambienti di lavoro, a precedere all'assunzione di nuove unità lavorative, a favorire la costruzione,

l'acquisto e il riattamento di alloggi per i lavoratori dipendenti, la situazione nello stabilimento di che trattasi si è normalizzata.

Il Ministro: BERTOLDI.

BUTTAFUOCO. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere se siano a conoscenza della quantità enorme di domande di riconoscimento per invalidità civile che giacciono da tempo presso gli uffici del medico provinciale di tutta l'Italia e della Sicilia in particolare.

Se ritengano necessario ed urgente, per ridurre il disagio degli interessati, sollecitare prefetture e medici provinciali, anche per l'articolo 6 della legge 30 marzo 1971, n. 118, affinché venga istituito il maggior numero di commissioni per la sollecita evasione di dette domande. (4-04625)

RISPOSTA. — L'attività delle commissioni deputate all'accertamento dell'invalidità civile risente in generale delle difficoltà di ordine interpretativo ed operativo che presenta la legge 30 marzo 1971, n. 118, la quale è pertanto oggetto di continue pressanti richieste di revisione e di adeguamento, che sono al momento allo studio.

L'avvertita esigenza dovrebbe tener conto in sede legislativa:

a) della necessità di adottare criteri e procedure affinché il « riconoscimento dell'invalidità civile avvenga in base a precisi giudizi scientifico-sanitari » e sia indirizzato a fini riabilitativi e di recupero;

b) della opportunità di pervenire alla unificazione delle disposizioni riguardanti la composizione ed il funzionamento delle commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile e delle menomazioni dell'udito e della vista (in particolar modo è da considerare anche l'adeguamento dei gettoni di presenza ai componenti delle commissioni stesse);

c) della necessità che siano aggiornate le disposizioni vigenti ovvero siano previste apposite nuove norme in conseguenza della intervenuta attuazione del decentramento regionale.

In tal senso questa amministrazione ha già interessato il Ministero dell'interno ed il dicastero del lavoro e della previdenza sociale.

Al riguardo si ritiene che possa adeguatamente risolvere il problema segnalato solo la prospettata modifica alla legge in parola,

atteso che l'applicazione dell'articolo 6, suggerita dall'interrogante per la istituzione di un maggior numero di commissioni, trova per altro ostacolo nel difficile reperimento dei componenti specialisti in neuropsichiatria.

Il Ministro della sanità: GUI.

BUTTAFUOCO E TRANTINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se il giovane di leva che si trovi nelle condizioni di coniugato con prole ed in grado di provvedere al mantenimento della famiglia ed indipendentemente dalle possibilità economiche delle rispettive famiglie originarie, possa beneficiare dell'esenzione dal servizio militare e ciò in conformità della sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato ed in caso affermativo se siano state date istruzioni in merito ai competenti distretti militari. (4-06439)

RISPOSTA. — La decisione del Consiglio di Stato, al quale fanno richiamo gli interroganti, si riferisce al titolo di dispensa contemplato in favore degli ammogliati o vedovi con prole nei bandi di chiamata alle armi degli anni dal 1969 al 1971, in applicazione dell'articolo 91, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1954, n. 237 — sulla leva e reclutamento obbligatorio delle tre forze armate — che conferisce al Ministro della difesa la facoltà di aggiungere, a quelli elencati nell'articolo stesso, altri titoli di dispensa dal compiere la ferma di leva per particolari condizioni di bisogno di famiglia.

Attualmente, per altro, la menzionata situazione familiare non costituisce più oggetto di specifico titolo di dispensa. Ai giovani ammogliati o vedovi con prole è meramente consentito, qualora si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate, di avanzare domanda di esonero, la quale viene decisa in base all'articolo 100 del citato decreto del Presidente della Repubblica, che prevede la possibilità di dispensare dal servizio militare gli eccedenti il fabbisogno quantitativo o qualitativo per la formazione dei contingenti o scaglioni da incorporare.

L'agevolazione al momento accordata ha lo scopo di temperare le esigenze dei predetti giovani effettivamente meritevoli di speciale considerazione con quelle che ha l'amministrazione — stante la sensibile contrazione venutasi a determinare nel gettito della leva

in dipendenza dei numerosi benefici di dispensa e di ritardo disposti — di assicurare contingenti di leva da avviare alle armi non lontani dalle necessità.

Il Ministro: TANASSI.

CATALDO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'attività altamente meritoria che esplica l'APIO di Toronto a favore dei nostri connazionali dell'Ontario.

È infatti risaputo che in forza della legislazione canadese gli invalidi del lavoro non godono di una indennità per infortunio adeguata, e il più delle volte i nostri connazionali non riescono a trovare un lavoro confacente a causa delle loro minorazioni soprattutto per difficoltà linguistiche. Ora di fronte all'impegno dell'APIO per l'assistenza ai colpiti, per una battaglia di opinione, anche attraverso i giornali, per modificare le leggi attuali, il contributo del Governo italiano a tale associazione appare esiguo (dollari 865 in un anno) per cui si chiede di sapere se per il nuovo anno si ritenga di aumentarlo adeguatamente.

Si chiede inoltre di sapere se il ministro ritenga di invitare detta associazione a partecipare alla conferenza nazionale dell'emigrazione perché venga portata la voce di una categoria di emigrati che ha problemi specifici e gravi da proporre. (4-05935)

RISPOSTA. — L'opera svolta dall'APIO a Toronto è ben nota e viene giudicata positivamente dato che contribuisce a sensibilizzare le autorità locali e l'opinione pubblica sui problemi degli emigranti italiani infortunati.

Il contributo erogato all'APIO che può apparire modesto in relazione alle necessità e all'attività dell'associazione rappresenta, invece, di fronte alle limitate disponibilità di bilancio, un riconoscimento per l'attività che l'associazione svolge e si inquadra fra quanto viene fatto per sostenere l'ormai vasto movimento associativo sorto in Canada.

Per quanto riguarda la possibilità di aumentare nel prossimo esercizio finanziario tale contributo ciò dipenderà dalle disponibilità di fondi sull'apposito capitolo di bilancio, ma soprattutto dal livello dell'attività che l'associazione svolgerà.

Un'integrazione di lire 500 mila per l'esercizio finanziario 1972-73 è stata, comunque, decisa e verrà al più presto erogata.

Circa infine la proposta avanzata nell'ultimo capoverso dell'interrogazione, si desidera informare che la partecipazione delle associazioni italiane all'estero alla conferenza nazionale sull'emigrazione è tuttora allo studio nel quadro dell'individuazione dei criteri di realizzazione e degli schemi organizzativi della conferenza stessa.

Il Sottosegretario di Stato: GRANELLI.

CAVALIERE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se ritenga di dover modificare i criteri per la concessione della croce al merito di guerra, per il conflitto 1940-45, nel senso che si debba tenere, ai fini dei requisiti per la concessione, conto anche della prigionia in mano alleata.

Con l'articolo 1 della circolare 280 G.M. 1944 si richiedono, ai fini della predetta distinzione onorifica, almeno 148 giorni di guerra con reparto operante o un periodo minimo di cinque mesi di prigionia in mano tedesca, escludendosi coloro che sono stati prigionieri degli alleati.

Tale esclusione è da ritenersi ingiusta, perché trattasi di militari fatti prigionieri mentre erano in reparto operante, che hanno compiuto ugualmente il proprio dovere e che, pertanto, hanno uguale diritto alla concessione della croce al merito di guerra. (4-06631)

RISPOSTA. — La circolare n. 280 del *Giornale militare* dell'anno 1944 — con la quale sono state pubblicate le norme di esecuzione del regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729, che disciplina la concessione della croce al merito di guerra al personale che ha partecipato ad operazioni militari nell'ultimo conflitto — non ha previsto, come asserisce l'interrogante, né poteva prevedere il conferimento dell'onorificenza in favore dei prigionieri in mano tedesca.

La concessione della croce al merito di guerra ai deportati in Germania dopo l'8 settembre 1943 è stata, infatti, contemplata dalla legge 4 maggio 1951, n. 371.

Con tale legge si è inteso tener conto del particolare comportamento tenuto durante il periodo di cattività degli ex internati, i quali rimasero volontariamente nei campi di concentramento per mantenere fede all'onore militare, con ciò attuando una scelta nella quale sono stati riscontrati gli estremi di una lotta attiva contro il governo illegittimo.

Il Ministro: TANASSI.

D'AURIA E CONTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione determinatasi alla Licana-Sud ex linificio e canapificio, di Frattamaggiore (Napoli) la cui direzione aziendale, dovendo procedere a circa 35 assunzioni, a seguito dell'avvenuta realizzazione della ristrutturazione, non ha esaminato la possibilità di procedere alla riassunzione di coloro, o parte di coloro, che, un anno addietro, furono licenziati a causa della constatata necessità di procedere alla ristrutturazione stessa.

Per sapere, ancora, se ritenga di dover disporre accurati accertamenti per verificare se risponde al vero il fatto che la direzione aziendale ha già proceduto ad alcune assunzioni, senza osservare le leggi che regolano l'avviamento al lavoro e col solito, ignobile sistema clientelare, corruttore delle coscienze.

Per sapere, inoltre, se, attraverso gli auspicati accertamenti ritenga doveroso verificare se risponda al vero il fatto grave che le assunzioni già operate, in tal modo, abbiano teso a favorire un certo personaggio che, utilizzando influenza ed amicizie in sede di Ministero del lavoro, è riuscito, o sta riuscendo, a non far pagare all'azienda in questione delle penalità inflittele a seguito di precedente constatata inosservanza delle leggi e, in particolare di quelle che prevedono l'obbligo di assumere determinate aliquote di lavoratori facenti parte delle categorie protette.

Per sapere, infine, se ritenga opportuno intervenire affinché le assunzioni siano fatte fra coloro che furono licenziati con l'esclusione solo di chi, eventualmente, non abbia particolari, indispensabili requisiti e ciò, anche perché, ovviamente, i licenziati sono più numerosi di quelli da assumere. (4-05834)

RISPOSTA. — La ditta Licana Sud fu già in passato colpita da una profonda crisi di settore che consentì alla stessa di sottoporre al trattamento previsto dalla Cassa integrazione speciale 57 dipendenti dal 26 luglio 1971.

Cessato il periodo di speciale integrazione la ditta ha proceduto al licenziamento, per riduzione di personale, di 41 unità, con decorrenza dal 26 aprile 1972 e con le modalità ed i criteri dell'accordo interconfederale 5 maggio 1965 che assicura ai lavoratori licenziati la precedenza nelle assunzioni future attuate entro un anno dal licenziamento stesso. Tale privilegio, nel caso in esame, è andato a scadere con il 26 aprile 1973.

Da quella data la ditta non ha proceduto ad alcuna assunzione, se non in casi di per-

sonale appartenente a categorie protette e di lavoratori assunti a seguito di cooptazione di un proprio familiare, in genere di sesso femminile, il quale, rinunciando alla propria occupazione, ha optato per l'assunzione del familiare.

A buona parte dei predetti il competente ufficio di collocamento, previo parere della commissione, ha concesso il nulla osta per l'avviamento al lavoro.

Per quanto riguarda il mancato pagamento di penalità da parte della ditta in questione, si comunica che, a seguito del verbale del 3 marzo 1972 dell'ispettorato del lavoro di Napoli con cui la ditta medesima fu dichiarata in contravvenzione per l'inosservanza alle disposizioni sul collocamento obbligatorio di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, in data 21 luglio 1972 il prefetto di Napoli ha emesso il provvedimento per la composizione amministrativa della contravvenzione.

Tale provvedimento notificato alla ditta in data 10 ottobre 1972 è stato inviato anche all'ufficio del registro, organo competente per la riscossione.

Poiché il suddetto ufficio, benché sollecitato in data 20 aprile 1973 non ha dato notizie circa l'incameramento della citata somma il predetto organo ispettivo ha trasmesso il verbale di contravvenzione alla competente autorità giudiziaria.

Si ritiene che fra i motivi del ritardato o mancato pagamento non sia estraneo il disservizio dovuto alla soppressione dell'ufficio del registro di Frattamaggiore, tuttora in atto, ed il suo trasferimento nel comune di Casoria.

Successivamente a tale provvedimento la ditta è stata ulteriormente diffidata a regolarizzare la posizione per quanto attiene l'obbligo di assunzione di appartenenti a categorie protette.

In tale contesto la ditta ha già proceduto all'assunzione di 11 elementi, fra i quali figurano alcuni ex dipendenti precedentemente licenziati per riduzione di personale.

Si comunica, infine, che in data 26 luglio 1973 la ditta ha inoltrato richiesta di avviamento per 10 operai, per l'assunzione in prova alle condizioni previste.

La commissione per il collocamento ha provveduto a compilare una graduatoria di 50 elementi, ciascuno titolare di un punteggio compreso fra punti 7 e punti 2.

I lavoratori compresi nella graduatoria, i cui criteri di determinazione sono quelli generali preventivamente adottati dalla com-

missione stessa in data 20 marzo 1972, sono tutti iscritti presso l'ufficio di collocamento di Frattamaggiore.

Il Ministro: BERTOLDI.

D'AURIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritenga di dover disporre degli accertamenti presso il cantiere dell'impresa Esposito Antonino che sulla provinciale che collega la circonvallazione esterna di Napoli a Casandrino sta costruendo uno stabilimento, al fine di accertare se risponda a verità il fatto che il titolare dell'impresa:

1) si rifiuta di pagare la contingenza ai propri dipendenti;

2) non usa la busta paga e costringe tutti a lavorare per almeno due ore al giorno di straordinario che paga senza alcuna percentuale;

3) usa servirsi di dipendenti per i quali non versa i relativi contributi assicurativi e previdenziali, tanto che, a volte ricorre a disoccupati che percepiscono il sussidio di disoccupazione;

4) usa procedere ad assunzioni ed a licenziamenti senza osservare alcuna delle leggi che regolano tali questioni.

Per sapere, infine, nel caso affermativo, se e quali iniziative ritenga di dover intraprendere per costringere il titolare dell'impresa in questione all'osservanza delle leggi e delle norme contrattuali e, soprattutto, a rispettare la dignità dei propri dipendenti.

(4-06005)

RISPOSTA. — L'ispettorato del lavoro di Napoli ha svolto un'accurata visita ispettiva nei confronti dell'impresa edile Esposito Antonino, al termine della quale ha adottato provvedimenti contravvenzionali per violazione delle norme sul collocamento, sulla tenuta del libretto di lavoro, sul prospetto paga e sulle assicurazioni sociali.

Inoltre, lo stesso ufficio ha impartito al responsabile della ditta prescrizioni intese a sanare le inadempienze riscontrate in materia di registrazione delle giornate lavorative e delle retribuzioni sui documenti aziendali, di corresponsione dell'indennità di contingenza e degli assegni familiari.

Il Ministro: BERTOLDI.

D'AURIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritenga di doversi accertare se risponda a verità

il fatto che la cartotecnica Mensidieri sita nel comune di Casavatore (Napoli) ha sempre violato e continua a violare le leggi che regolano le assunzioni degli elementi appartenenti alle categorie protette, tanto che l'unico orfano di guerra che lavorava nell'anzidetta azienda si è licenziato recentemente e, quindi, fra i dipendenti, non c'è alcuno invalido civile, per servizio, di guerra o altro.

Per sapere, inoltre, se ritenga di doversi accertare se risponda al vero il fatto che il titolare dell'azienda iscriva a suo merito e forza la capacità di riuscire a non assumere alcuno delle categorie predette.

Per sapere, infine, se e quale iniziativa intenda assumere al fine di imporre, anche al titolare di questa azienda, il rispetto delle leggi e la sollecita assunzione delle unità lavorative delle categorie protette. (4-06010)

RISPOSTA. — Dalle indagini esperite dall'ispettorato del lavoro di Napoli, è emerso che la ditta Figli di Mario Mensidieri snc occupa complessivamente 65 dipendenti tra cui 2 invalidi civili e 2 invalidi del lavoro.

È emerso, altresì, che prima del 10 maggio 1973, prestava la sua attività nell'azienda anche un orfano di guerra, dimessosi, poi, per motivi di salute.

Anche se i membri della commissione interna hanno confermato la circostanza secondo la quale è stato l'orfano in questione a chiedere le dimissioni, l'ispettorato del lavoro ha comunque adottato provvedimenti contravvenzionali a carico del responsabile della ditta, per non avere la stessa comunicato all'ufficio provinciale del lavoro di Napoli, nel termine di 10 giorni, la risoluzione del rapporto di lavoro, ai fini della sostituzione del dimissionario con altro avente diritto all'assunzione obbligatoria.

Per quanto concerne, in generale, la situazione delle assunzioni obbligatorie, è stato accertato che la ditta Mensidieri ha regolarmente provveduto ad inviare al predetto ufficio del lavoro, semestralmente, la prescritta denuncia del personale occupato, ma non ha poi richiesto, entro i 30 giorni, le unità mancanti a totale copertura delle aliquote di invalidi da assumere.

Sulla base della situazione del personale in servizio al 31 dicembre 1972, tali unità dovevano essere costituite da 1 invalido civile di guerra, 1 invalido per servizio e 1 invalido militare di guerra.

Dopo che l'organo di vigilanza, ai sensi dell'articolo 23 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ha intimato formale diffida al responsabile ad

adempiere al suo obbligo di assunzione, questi ha provveduto a richiedere all'ULMO l'avviamento del personale invalido mancante.

Si informa infine che dagli accertamenti esperiti e da colloqui con i membri della commissione interna, è risultato che la ditta osserva nei confronti del personale dipendente il trattamento economico e normativo previsto dalla vigente contrattazione collettiva di categoria e che, a partire dal 2 agosto 1973, è stata richiesta la qualificazione di cinque apprendisti, che hanno superato il periodo di apprendistato previsto dalla suddetta regolamentazione collettiva di categoria.

Il Ministro: BERTOLDI.

DE LEONARDIS. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che le commissioni provinciali per l'accertamento degli invalidi civili sono in sciopero per l'irrisorio ammontare del gettone di presenza. I componenti delle commissioni, essendo liberi professionisti, non intendono sacrificare i loro impegni, adeguatamente retribuiti, per dedicarsi a mansioni mal compensate. L'astensione di ogni attività, se non intervengono tempestivi provvedimenti, potrà sfociare nelle dimissioni di tutti i commissari, con la paralisi totale e con grave disagio per coloro che hanno inoltrato domanda per ottenere il riconoscimento di invalidità.

Un'equa soluzione può trovarsi concedendo lo stesso trattamento economico previsto per le commissioni di accertamento dei ciechi civili. (4-04365)

RISPOSTA. — È noto che la legge 30 marzo 1971, n. 118, contenente norme in favore dei mutilati ed invalidi civili, presentando difficoltà di ordine interpretativo ed operativo, è stata ed è oggetto di continue pressanti richieste di revisione e di adeguamento.

L'avvertita esigenza dovrebbe tener conto in sede legislativa:

a) della necessità di adottare criteri e procedure affinché il « riconoscimento dell'invalidità civile avvenga in base a precisi giudizi scientifico-sanitari » e sia indirizzato anzitutto a fini riabilitativi e di recupero;

b) della opportunità di prevenire alla unificazione delle disposizioni riguardanti la composizione ed il funzionamento delle commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile e delle menomazioni dell'udito e della vista (in particolar modo è da considerare anche l'adeguamento dei gettoni di presenza ai componenti delle commissioni stesse);

c) della necessità che siano aggiornate le disposizioni vigenti ovvero siano previste apposite nuove norme in conseguenza della intervenuta attuazione del decentramento regionale.

Per realizzare le necessità di cui sopra, questo Ministero ha già interessato il Ministero dell'interno ed il dicastero del lavoro.

L'iniziativa è stata segnalata come particolarmente urgente da parte di questo Ministero, anche perché il dicastero del tesoro, con note del 26 maggio 1973, n. 174778/IGOP/XXV A, ha restituito non controfirmato il decreto ministeriale 29 maggio 1972 con il quale si elevava a lire 5000 il gettone di presenza per i membri delle commissioni sanitarie provinciali e regionali per l'accertamento delle condizioni di minorazione dei mutilati ed invalidi civili. Ciò, in quanto — ha osservato il dicastero del tesoro — « le commissioni in parola sono previste da norme a carattere generale anziché da un provvedimento legislativo speciale come, invece, richiesto dall'articolo 2 della legge 5 giugno 1967, n. 417, ai fini della corresponsione del gettone di lire 5000 ». Il dicastero del tesoro ha pure fatto presente che quanto sopra « non esime dal considerare che gli stessi adempimenti demandati alle commissioni in argomento non sembrano rivestire la particolare importanza e responsabilità, cui fa riferimento il citato articolo 2.

Il Ministro: GUI.

DELLA BRIOTTA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per chiedere se sia a conoscenza dell'articolo apparso sul settimanale *Sole d'Italia* di Bruxelles, del 17 febbraio 1973, sul problema della scuola per i figli dei lavoratori emigranti.

L'interrogante chiede di sapere in particolare se risultino fondati i dati statistici contenuti nell'articolo relativi alle spese *pro capite* sostenute dal nostro paese per gli alunni ammessi a frequentare la scuola europea di Bruxelles (lire 648 mila), confrontate con quelle sostenute per i figli dei lavoratori italiani non iscritti a detta scuola (lire 10 mila). Nel caso queste valutazioni non siano esatte chiede che vengano forniti i dati ufficiali, che consentano un giudizio obiettivo sul problema. (4-04561)

RISPOSTA. — 1) Come è noto, funzionano nel Belgio due scuole europee, a Bruxelles ed a Mol, aperte ai figli dei dipendenti degli organismi comunitari e, nei limiti dei posti di-

sponibili, anche ai figli dei cittadini degli stati membri, non dipendenti dagli organismi comunitari.

Nell'anno scolastico 1972-73 gli allievi italiani delle scuole anzidette sono stati 876, di cui 594 « comunitari » e 282 « non comunitari », nella quasi totalità figli di lavoratori emigrati nel Belgio (32 per cento del totale).

Secondo i dati forniti dal competente Ministero per il tesoro, le spese sostenute da parte italiana per il funzionamento delle scuole in questione ammontano a lire 495.530.938, pari a lire 565 mila annue *pro* allievo.

All'anzidetto spesa se ne debbono aggiungere altre, sostenute per agevolare i « non comunitari » figli di lavoratori, e precisamente:

per il trasporto alla scuola di Mol dei figli dei minatori italiani residenti nel Limburgo: lire 16.000.000;

per il pagamento delle tasse scolastiche dei predetti: lire 5.700.000.

2) Per quanto riguarda invece le spese sostenute per provvedere all'insegnamento dell'italiano e per offrire assistenza nel campo scolastico ai figli dei connazionali residenti nel Belgio, frequentanti regolarmente le scuole belghe, esse sono, nel 1973:

per retribuire il personale direttivo ed insegnante, di ruolo e non di ruolo: lire 587.535.350;

per spese connesse con l'attività in parola: lire 203.165.000;

per fornitura di libri di testo: lire 18.000.000;

per fornitura *una tantum* di materiale didattico (laboratori linguistici eccetera): lire 28.000.000;

per un totale di lire 836.700.350.

Poiché il numero dei ragazzi i quali hanno fruito nel 1972-73 dell'attività anzidetta sono stati 14 mila, la spesa *pro capite* è stata di 60 mila lire circa.

3) Per riassumere:

la spesa annua per un allievo delle scuole europee di Mol e Bruxelles, figlio di un dipendente degli organismi comunitari e di lire 565 mila;

la spesa annua per un allievo della scuola europea di Mol, figlio di un lavoratore del Limburgo è di lire 715 mila;

la spesa annua per un allievo della scuola europea di Bruxelles, figlio di un lavoratore è di lire 565 mila;

la spesa annua per un ragazzo figlio di lavoratore emigrato, frequentante le scuole belghe, perché fruiscia dell'assistenza scolastica prevista dalla legge n. 153 del 1971, è di lire 60 mila circa.

Il Sottosegretario di Stato: GRANELLI.

ERMINERO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere lo stato di studio e di elaborazione da parte dell'apposita commissione dello schema di provvedimento tendente ad estendere ai segretari comunali e provinciali la normativa di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza.

Ciò al fine di rimuovere inique sperequazioni determinate dall'applicazione di norma riferita soltanto al personale in attività di servizio e correlata alla data di emanazione dell'ultima normativa della categoria. (4-05852)

RISPOSTA. — Si fa presente innanzitutto che il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 383, modificato dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, prevede all'articolo 173 l'equiparazione agli impiegati dello Stato soltanto per i segretari comunali e provinciali in attività di servizio, ai fini del trattamento economico di attività, mentre, per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, l'articolo 209 del medesimo testo unico prevede la iscrizione obbligatoria del personale in argomento alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), dotata di gestione autonoma con bilancio proprio e regolata da particolari norme.

Pertanto, per ciò che concerne il trattamento di quiescenza, non vi è possibilità di equiparazione tra i segretari comunali e provinciali ed il personale civile dello Stato, attesa la profonda diversità normativa della legislazione pensionistica della CPDEL rispetto a quella statale.

Tale circostanza, del resto, trova conferma nella norma di cui all'articolo 34 della legge 8 giugno 1962, n. 604, concernente modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali, la quale ha disposto soltanto per l'attribuzione del trattamento di attività del personale in parola — da determinarsi nella stessa misura stabilita per gli impiegati civili dello Stato di qualifica corrispondente — e non anche per il trattamento pensionistico.

Comunque, nel quadro di un più compiuto raffronto tra il trattamento dei dirigenti dello Stato e quello dei segretari comunali e provinciali, si ritiene che non possa prescindersi dal tener conto della circostanza che mentre i primi liquidano, a titolo di pensione, con la massima anzianità di servizio, l'80 per cento del solo stipendio, i secondi liquidano il 100 per cento dell'intero stipendio e delle altre indennità pensionabili.

Tutto ciò premesso, si comunica che la commissione indicata dall'interrogante ha l'incarico di esaminare i bilanci tecnici della menzionata cassa e di proporre, in base alle risultanze di essi, le opportune variazioni alle norme in vigore per la cassa stessa.

Questo Ministero ritiene, quindi, che il problema dell'adeguamento delle pensioni al personale in parola non potrà che essere affrontato in sede di futuri miglioramenti alla generalità degli iscritti alla ripetuta cassa, che saranno adottati sulla base dei criteri di massima e degli studi compiuti dalla summenzionata commissione.

Il Sottosegretario di Stato: PICARDI.

FIORIELLO, CESARONI, VETERE E POCCHETTI. — *Al Ministro dei trasporti e della aviazione civile.* — Per conoscere quali siano gli intendimenti del Ministero in ordine al finanziamento statale alle regioni che hanno deciso o che intendono procedere alla pubblicizzazione delle autolinee extraurbane, al fine di superare la grave situazione di crisi determinata dalle gestioni private e garantire servizi adeguati alle esigenze della collettività.

Gli interroganti, nel sottolineare che già il ministro Coppo — nel caso della recente vertenza degli autoferrotranvieri — aveva assunto un impegno a procedere in tale direzione e che alcune regioni — tra cui il Lazio — sicure del mantenimento di tale impegno hanno proceduto alla costituzione di appositi consorzi tra enti locali o di aziende pubbliche per gestire i servizi con autolinee, chiedono se si ritenga urgente, al fine di concretizzare le decisioni già prese, assegnare adeguati stanziamenti alle regioni, ed in questo quadro prioritariamente a quelle che hanno già dato corso alla pubblicizzazione, come la regione Lazio.

(4-06072)

RISPOSTA. — Per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di tranvie e linee auto-

mobilitiche di interesse regionale, lo stanziamento nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in favore degli esercenti di autolinee è stato ridotto di 7,5 miliardi, devoluti alle regioni medesime a decorrere dal 1° aprile 1972.

La maggior parte di tali regioni hanno già emanato appositi provvedimenti legislativi per l'erogazione, con tali fondi, di contributi alle aziende concessionarie di autolinee di interesse regionale per il periodo 1° aprile-31 dicembre 1972. Risulta che le stesse regioni stanno provvedendo ai fini della corresponsione di analoghi contributi anche per il 1973, in armonia a quanto lo Stato sta predisponendo con apposito provvedimento per le autolinee interregionali di propria competenza.

In merito poi all'impegno che avrebbe preso il ministro del lavoro *pro tempore* onorevole Coppo, in sede di vertenza per il rinnovo del contratto nazionale per gli autoferrotranvieri, in favore di una pubblicizzazione del settore, si richiama alla attenzione degli interroganti la circostanza che in sede di Governo non si è mai parlato di pubblicizzazione delle autolinee.

Per altro, un orientamento così importante come quello della generale pubblicizzazione dei trasporti automobilistici in concessione, dopo essere stato discusso dal Governo in sede collegiale, non può essere poi sottoposto all'esame del Parlamento.

Il Ministro: PRETI.

GASCO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave malcontento causato dall'allontanamento da Ceva (Cuneo), dei reparti del CAR alpini e se, in considerazione dei vincoli di affettuosa simpatia che da sempre hanno unito al corpo degli alpini la città di Ceva, da cui prendeva nome uno dei battaglioni del 1° reggimento alpini, e in considerazione altresì delle ingenti spese recentemente affrontate dal demanio militare per il rammodernamento della caserma Galliano non ritenga di destinare nuovamente a Ceva un reparto alpino.

(4-06750)

RISPOSTA. — Da tempo va attuandosi un generale ridimensionamento della organizzazione addestrativa dell'esercito, imposto dalle insufficienti disponibilità di personale e di bilancio.

Detto ridimensionamento interessa gran parte degli enti addestrativi dislocati nelle varie regioni e tende particolarmente a ridurre i costi di esercizio mediante, fra l'altro, la soppressione dei reparti con modesta entità di forze o ubicati in sedi con infrastrutture carenti.

In tal quadro si rende ora necessario, come già attuato nei confronti di altre consimili unità, anche lo scioglimento della compagnia addestramento reclute alpine di stanza a Ceva.

Il Ministro: TANASSI.

GEROLIMETTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza della invasione sempre più capillare dello spazio televisivo del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia da parte delle trasmissioni provenienti da una emittente straniera;

2) se sia consentito usufruire di tali canali per trasmissioni di informazione politica di parte, in base a regolari contratti che tali emittenti sono disposte ad accettare e che l'interrogante ha già definito sebbene non ancora sottoscritto, appunto in attesa di risposta.

(4-02811)

RISPOSTA. — Premesso che, in effetti, gran parte del territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia nonché alcune zone del Veneto possono captare segnali televisivi trasmessi da emittenti jugoslave, si fa presente che, di norma, le emissioni straniere sono effettuate nel rispetto delle disposizioni poste dagli accordi internazionali che disciplinano la materia e che nella specie la ricezione dei segnali da parte dei teleutenti è resa possibile da ripetitori abusivamente installati da privati nel territorio italiano.

Si soggiunge che questo Ministero non ha mancato di denunciare all'autorità giudiziaria i responsabili delle installazioni dei predetti impianti abusivi che è riuscito ad individuare.

Per quanto si riferisce, poi, alla seconda parte della surriportata interrogazione, si precisa che non risulta che le emittenti jugoslave irradiano a pagamento trasmissioni di informazione politica di parte. Il Governo sarebbe comunque decisamente contrario alla eventuale stipulazione di accordi tra cittadini italiani ed emittenti straniere per effettuare propaganda politica.

Il Ministro: TOGNI.

GIOMO E QUILLERI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere — premesso:

1) che l'importazione di caffè brasiliano in Italia in percentuale sul totale importato annualmente, è passato dal 39,52 per cento del 1965 al 71,76 per cento del 1971;

2) che tale situazione all'importazione del caffè in Italia ampiamente rilevata anche dal sindacato nazionale torrefattori, determina un monopolio di fatto del caffè brasiliano nel nostro paese con un sensibile squilibrio della bilancia commerciale italo-brasiliana — quali provvedimenti gli organi governativi intendano prendere al fine di riequilibrare la suddetta bilancia italo-brasiliana dei pagamenti e inoltre che cosa s'intenda fare per porre fine alla pratica brasiliana dei cosiddetti « affari speciali », conclusosi in deroga a precisi accordi internazionali (ICO-CEE), e causa del monopolio brasiliano sulle importazioni italiane e sull'attuale stato di grave crisi di circa 3.000 piccole e medie aziende italiane del settore.

Gli interroganti, infine, chiedono se gli organi competenti intendano svolgere accertamenti sul sistema di accreditamento alle circa 10 aziende italiane interessate degli enormi sconti di prezzo (circa 9 dollari per sacco) derivanti alle stesse dagli « affari speciali » per i quali esiste il fondato sospetto di irregolarità di carattere fiscale e valutario.

(4-03135)

RISPOSTA. — Il problema, ben noto allo scrivente, è stato esaminato nel corso di una riunione interministeriale alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti delle associazioni professionali interessate (importatori, torrefattori, agenti, eccetera), in quanto, ancora oggi l'IBC continua a svolgere la propria anomala politica di vendite sul nostro mercato mediante i cosiddetti « affari speciali », e ciò, nonostante la sensibile flessione registrata nell'ultimo anno della produzione cafeeicola brasiliana che avrebbe dovuto comportare una revisione di tale politica. Detta flessione si è, infatti, solo lievemente riflessa sulla partecipazione brasiliana alla copertura del fabbisogno cafeeicolo italiano, passata da circa il 70 per cento negli anni cafeeicoli 1970-71 e 1971-72 al 64 per cento nei primi otto mesi (ottobre 1972-maggio 1973) dell'annata cafeeicola 1972-73.

In relazione a quanto precede si comunica che è stata fissata una seconda riunione a Brasilia della commissione mista italo-bra-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1973

siliana al fine di esaminare in che modo possano essere migliorati ed intensificati i rapporti economici commerciali fra i due paesi, in vista soprattutto della nostra aspirazione ad un riequilibrio, o quanto meno ad una riduzione dello squilibrio, della bilancia commerciale italo-brasiliana, che nei primi 9 mesi del 1972 ha segnato, a nostro carico, il rilevante saldo passivo di —30,6 miliardi di lire, e si assicura che il problema della politica di vendita dell'IBC in Italia sarà sollevato da parte nostra in occasione delle dette conversioni italo-brasiliane, inizialmente previste per lo scorso mese di marzo, ma successivamente rinviate al prossimo novembre. Lo scrivente, per altro, in attesa di tali trattative ed a seguito di una decisione dell'ICO (International Coffee Agreement) ha deciso di liberalizzare le importazioni di caffè *da tutte le provenienze* a partire dal 1° ottobre 1973, allo scopo di consentire una maggiore diversificazione delle fonti di approvvigionamento del nostro mercato e la relativa circolare di liberazione è stata emanata in data 29 settembre 1973, col n. 131612/AG 32.

Si sottolinea altresì che, in seguito all'insoddisfacente funzionamento dell'accordo internazionale del caffè, i paesi produttori tendono a concertare sempre di più la loro condotta e sono maggiormente restii a discutere con i paesi importatori la loro politica di prezzi.

Si assicura, infine, che lo scrivente d'istituto non mancherà di seguire, con ogni attenzione, l'ulteriore sviluppo della situazione del settore riservandosi ogni eventuale ulteriore intervento diretto, tendente alla regolazione del mercato di importazione del caffè ed alla rimozione di eventuali cause di distorsione di esso.

Il Ministro: MATTEOTTI.

JACAZZI E RAUCCI. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per conoscere quali urgenti interventi intendano operare perché venga ricollocata al suo posto la lapide che ricorda il barbaro eccidio di carabinieri e civili, avvenuto in tenimento di Teverola (Caserta) ad opera dei nazisti.

Detta lapide risulta rimossa di recente per la costruzione di un grosso edificio per civili abitazioni. (4-05693)

RISPOSTA. — La lapide commemorativa, esistente nel comune di Teverola, provvisoriamente spostata, previo nulla osta del comandante la compagnia carabinieri di Aver-

sa, per consentire l'esecuzione dei lavori per l'installazione di un collettore della locale rete fognante, è stata ricollocata al posto in cui trovavasi in precedenza.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: LEPRE.

IANNIELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti ritenga adottare perché gli appuntati di pubblica sicurezza e dell'arma dei carabinieri che abbiano compiuto 25 anni di effettivo servizio e abbiano i requisiti per ottenere i benefici della legge n. 336 del 1970 siano promossi al grado di vicebrigadiere.

Tale provvedimento oltre a premiare un benemerito gruppo di graduati esposto con gli altri funzionari, ufficiali e sottufficiali ai disagi del servizio, darebbe la possibilità agli stessi, di prolungare la permanenza in servizio e sanare una gravissima sperequazione nei confronti delle altre categorie, che sarebbe l'unica a rimanere con lo stesso grado per 23 anni senza alcuna possibile progressione. (4-05447)

RISPOSTA. — Il grado di vicebrigadiere è il grado iniziale della carriera dei sottufficiali che è distinta da quella dei militari di truppa in cui sono inseriti gli appuntati.

Alla carriera di sottufficiale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si accede attraverso concorso per esame, cui possono partecipare le guardie e gli appuntati che non abbiano compiuto il 35° anno di età e siano in possesso degli altri requisiti prescritti.

Tuttavia in considerazione delle aspirazioni degli appuntati più anziani, con legge 3 aprile 1958, n. 460, si stabilì che gli appuntati potessero essere ammessi alla carriera di sottufficiale attraverso uno speciale esame di idoneità (colloquio) a loro riservato nei limiti di un decimo del totale dei posti disponibili.

Per quanto concerne, poi, gli appuntati dell'arma dei carabinieri, si precisa che essi possono partecipare, in base alla legge 28 marzo 1968, n. 397, ai corsi allievi sottufficiali dell'arma sino al limite massimo di trentacinque anni ed all'avanzamento a scelta, senza esami, limitatamente a un decimo delle vacanze organiche, dopo aver compiuto sei mesi di lodevole comando interinale di stazione.

Si fa infine presente che la legge n. 336 del 1970 recante benefici alle categorie degli ex combattenti ed assimilati, autorizza la corresponsione del trattamento economico di quiescenza del grado superiore a coloro che

cessano, a domanda, dal servizio e non già il conferimento del grado a tutti gli effetti ed in costanza del rapporto di impiego.

Il Sottosegretario di Stato: RUSSO VINCENZO.

LA MARCA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se siano a conoscenza della grave situazione nella quale sono costretti a lavorare gli operai dipendenti delle imprese appaltatrici che operano per conto dell'ENEL in provincia di Caltanissetta. In particolare se siano a conoscenza del tipo di rapporto di lavoro esistente presso l'impresa SICEA-SUD il cui comportamento, nei riguardi dei propri dipendenti, è costantemente caratterizzato da violazioni sia del contratto di lavoro sia delle leggi in materia di lavoro ed assicurazione sociale del tipo che qui di seguito vengono elencate:

violazioni contrattuali: 1) il saldo del salario viene corrisposto abitualmente con un mese di ritardo; 2) non viene corrisposta la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario effettuato; 3) le qualifiche attribuite ai dipendenti non corrispondono al lavoro effettivamente svolto dagli stessi; 4) l'indennità di trasferta viene corrisposta in misura inferiore a quella prevista dal contratto di lavoro; 5) il trattamento previsto in caso di malattia e infortunio non viene corrisposto nella misura e nei tempi previsti; 6) ai lavoratori che ne hanno maturato il diritto non vengono corrisposti gli aumenti periodici di anzianità; 7) a tutt'oggi non è stata corrisposta ai lavoratori la somma di lire 44.000 prevista dal nuovo contratto di lavoro;

violazione di legge: 1) tutte le ore effettivamente prestate dai dipendenti non vengono denunciate ai fini contributivi sulla busta paga, ma viene denunciato appena il 50 per cento di esse; 2) le ferie non vengono fatte godere nella misura prevista; 3) la tredicesima mensilità o gratifica natalizia non vengono corrisposte nella misura prevista; 4) nel caso in cui non si può lavorare, per cause di forza maggiore, i dipendenti non hanno mai usufruito della cassa integrazione guadagni pur avendone avanzata formale richiesta all'impresa.

Premesso quanto sopra si chiede di sapere se i ministri, ciascuno nell'ambito della propria competenza, ritengano di dover adottare delle adeguate misure per porre fine alla

pratica degli appalti e creare le condizioni per mettere gli operai interessati alle dirette dipendenze dell'ENEL. (4-05729)

RISPOSTA. — La ditta SICEA-Sud, esercente montaggi elettrici industriali, era stata sottoposta, sin dal marzo scorso, ad una accurata visita ispettiva da parte dell'ispettorato del lavoro di Caltanissetta.

A conclusione degli accertamenti svolti, i quali si sono protratti sino al 14 giugno 1973, considerata la laboriosità dei conteggi scaturiti dal confronto della documentazione ufficiale di lavoro con quella privata relativa a 200 lavoratori, alla difficoltà di reperire i lavoratori occupati in altre province della Sicilia e residenti in Caltanissetta, e alla dislocazione dei vari cantieri non sempre aperti e ubicati in varie località della provincia, l'organo ispettivo ha contestato all'azienda, con verbale del 14 giugno 1973, sia le inadempienze contrattuali che contributive ed ha difidato la stessa a regolarizzarla nel termine di 30 giorni.

Indipendentemente dalla diffida impartita, l'ispettorato ha adottato, altresì, provvedimenti contravvenzionali a carico del responsabile della ditta per avere omesso di registrare sul libro paga parte dei salari corrisposti, per avere fatto eseguire prestazioni di lavoro straordinario non autorizzato e per avere consegnato prospetti paga con indicazioni inesatte.

L'ENEL, dal canto suo, invitata ad adottare i provvedimenti cautelativi di competenza, in relazione alle inadempienze accertate, ha provveduto a richiamare l'attenzione dei responsabili della SICEA Sud sul rispetto delle norme del capitolato generale d'appalto relative al trattamento del personale.

Il Ministro: BERTOLDI.

LA MARCA. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

1) presso l'ufficio del medico provinciale di Caltanissetta sono state presentate alla data odierna oltre 18 mila domande da parte di altrettanti invalidi civili per ottenere la relativa qualifica e conseguentemente l'assegno mensile a norma della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni;

2) dalle 18 mila domande ne sono state evase a tutt'oggi 12 mila;

3) mediamente arrivano al competente ufficio n. 80 domande al mese;

4) da quando sono state abolite le sottocommissioni mediche per l'impossibilità di

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1973

integrarle con un neuropsichiatra come previsto dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, la commissione provinciale la sola rimasta ad operare per tutti i 22 comuni della provincia si riunisce una volta alla settimana ed effettua al massimo 10 visite a seduta;

5) con tale ritmo la commissione provinciale impiegherà 12 anni per esaminare le 6 mila domande giacenti alla data odierna senza contare le quasi mille domande all'anno che verranno presentate negli anni successivi;

6) dopo la fase medico-sanitaria una pratica, per giungere alla definizione, impiega ancora altri 2 anni presso la prefettura e il comitato provinciale di assistenza pubblica;

7) sia l'ufficio del medico provinciale sia la prefettura hanno rispettivamente un solo addetto all'istruttoria della pratica e quello dell'ufficio del medico provinciale non è neanche un funzionario statale ma è un impiegato dell'associazione invalidi civili « gentilmente avuto in prestito » a detto ufficio — quali provvedimenti intendano adottare per rimuovere, sia pure gradualmente, una situazione, divenuta ormai insostenibile perché rischia di frustrare come ha già frustrato in gran parte gli effetti di una legge sociale la cui importanza non può sfuggire certamente a chi ha la responsabilità della concreta e piena attuazione delle leggi votate dal Parlamento. (4-06327)

RISPOSTA. — La situazione denunciata è ben nota a questo Ministero e non risulta difforme dallo stato generale in cui si trova l'operare delle commissioni per invalidi civili nelle altre province italiane.

Il rallentamento delle attività della commissione di Galtanissetta è legato soprattutto alla difficoltà di reperire il componente neuropsichiatra richiesto dalla legge n. 118 del 1971.

In detta provincia, infatti, i neuropsichiatri esercenti sono solo tre e si alternano, a turno, per assicurare il funzionamento della predetta commissione che, in tal modo, può riunirsi soltanto una volta alla settimana, esaminando dieci o dodici soggetti per seduta.

L'esiguità del numero degli esperti neuropsichiatri ha impedito anche la possibilità di creare delle sottocommissioni (che prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 118 del 1971 funzionavano nelle città di Gela, San Cataldo, Mazzarino e Mussomeli); ciò avrebbe consentito senz'altro un più rapido esame delle istanze in questione.

Al problema, comunque, è rivolta la particolare attenzione di questa amministrazione,

la quale assicura ogni consentito intervento, mentre sono allo studio le necessarie modifiche alla legge in parola; al fine di ovviare agli inconvenienti accertati.

Il Ministro della sanità: GUI.

LA MARCA. — *Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

1) la legislazione belga (legge 19 luglio 1971 e decreto reale 16 novembre 1972) prevede la concessione anche agli studenti stranieri, di borse di studio e di posti gratuiti nelle scuole e istituti di quel paese a livello medio e universitario;

2) condizione indispensabile perché gli studenti italiani residenti in Belgio possano beneficiare dei vantaggi previsti da quella legislazione è che gli studenti belgi residenti in Italia possano beneficiare degli stessi vantaggi;

3) per quanto riguarda gli studenti italiani residenti in Belgio si tratta, quasi esclusivamente, di figli di nostri connazionali emigrati per ragioni di lavoro — se il Governo italiano intenda adottare opportune iniziative per stabilire quella condizione di reciprocità indispensabile perché gli studenti italiani residenti in Belgio — e si tratta di parecchie migliaia — possano beneficiare dei vantaggi previsti dalla legislazione di quel paese. (4-06320)

RISPOSTA. — Il problema sollevato dall'interrogante è nato dal decreto reale belga del 16 novembre 1972, con il quale il Ministero dell'educazione nazionale ha emanato disposizioni in merito alla concessione delle borse di studio e di altri benefici di carattere scolastico (*prêts d'études*) agli studenti stranieri. Secondo tale decreto, possono aspirare alla concessione delle borse di studio e dei benefici in questione gli studenti stranieri che risiedono in Belgio con la loro famiglia e che vi svolgono gli studi da almeno cinque anni, a condizione comunque che il loro paese d'origine riconosca ai cittadini belgi che studiano in esso la stessa possibilità.

Questo Ministero, informato dalla nostra ambasciata a Bruxelles della entrata in vigore del decreto reale e delle sfavorevoli ripercussioni da esso destinate nella nostra collettività, è intervenuto presso quello della pubblica istruzione per chiarire ed estendere la normativa in materia di borse di studio concesse dal Governo italiano a tutti gli studenti che siano cittadini dei paesi comunitari, normativa che deve ispirarsi all'articolo 12 del regolamento n. 1612 del 1968, approvato dal Con-

siglio delle Comunità europee il 15 ottobre 1968, e direttamente efficace nel territorio italiano in base alla legge 14 ottobre 1957, n. 1203 che ha ratificato il Trattato di Roma istitutivo della Comunità economica europea.

Il Ministero della pubblica istruzione ha quindi indirizzato ai provveditori agli studi la circolare in data 19 aprile 1973, n. 115, nella quale, facendo valere gli argomenti già richiamati da questo Ministero, ha disposto la parità di trattamento tra cittadini italiani e quelli dei paesi comunitari, risiedenti con la famiglia in Italia, in materia di concessione di borse di studio, specificando che dalla documentazione per la richiesta di una borsa — o di altra provvidenza scolastica — dovrà risultare in possesso da parte del richiedente della cittadinanza di uno dei paesi appartenenti alla Comunità economica europea.

La nostra ambasciata in Bruxelles è stata informata di quanto precede ed è ora pertanto in grado di darne notizia a quel Ministero dell'educazione nazionale e di chiedere di conseguenza la reciprocità di trattamento nella materia in questione.

Per quanto riguarda la concessione di borse di studio a livello universitario si fa infine presente che sono in corso intensi contatti tra i ministeri interessati al fine di applicare anche a questo livello il principio della parità di trattamento fra gli studenti cittadini dei paesi comunitari e gli studenti italiani.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: GRANELLI.

LA TORRE, MICELI E GUGLIELMINO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione in cui si vengono a trovare gli autotrasportatori siciliani, i quali in buona percentuale lavorano per conto terzi, ma malgrado la loro buona volontà, non sono nelle condizioni di operare nell'ambito delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per conoscere se intenda provvedere:

- 1) alla riapertura dei termini nell'ambito della Regione siciliana per la concessione di nuovi permessi conto terzi;
- 2) all'aumento della portata perequandola a quella esistente in alcuni paesi del MEC;
- 3) al listino prezzi per trasporti.

Le richieste possono essere immediatamente attuate ripristinando le norme della circolare del 7 giugno 1971, che tra l'altro prevede il passaggio dal conto proprio al conto terzi con un minimo di attività. (4-03868)

RISPOSTA. — Gli autotrasportatori siciliani risultano in atto titolari di licenze per trasporto di cose in conto proprio, mentre esercitano abusivamente l'autotrasporto in conto terzi.

La normativa attualmente in vigore non consente di rilasciare a chiunque le chiedi autorizzazioni per autotrasporto merci in conto di terzi, in quanto le richieste devono essere inquadrare nelle esigenze globali di tutto il territorio nazionale.

Questa Amministrazione, pur non ritenendo di confermare, per la conversione di licenze in conto proprio in autorizzazioni in conto terzi, le disposizioni eccezionali di cui al decreto del 7 giugno 1971, ha tuttavia emanato il 23 giugno 1973 un decreto per il rilascio eccezionale di autorizzazioni anche in favore di quegli autotrasportatori che, alla data del 31 dicembre 1972, risultavano titolari di licenze in conto proprio per autoveicoli sia ribaltabili sia cassonati, purché questi ultimi suscettibili tecnicamente di aumento di portata sino a 70 quintali. Dette autorizzazioni sono però valide solo nell'ambito di ciascuna regione.

Per quanto concerne l'aumento dei « pesi e delle dimensioni » degli autoveicoli, si comunica che il relativo provvedimento potrà essere adottato allorché il Consiglio dei ministri delle Comunità europee avrà preso in materia decisioni generali ed unitarie che sintetizzeranno gli studi in atto presso i nove Stati aderenti alla CEE.

Infine, in merito alla questione della obbligatorietà delle tariffe previste nel listino prezzi per i trasporti, si fa presente che è stato all'uopo predisposto un apposito disegno di legge, tuttora all'esame della Camera dei deputati.

Il Ministro: PRETI.

LEZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se ritenga necessario sollecitare la sezione controllo tesoro della Corte dei conti, affinché provveda con urgenza alla registrazione dei decreti di nomina a vicedirettore del tesoro dei segretari principali.

Trattasi di un esiguo numero di personale, già appartenente alla carriera speciale di concetto che a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, *Gazzetta ufficiale* del 18 luglio 1972, n. 185, è passato alla carriera direttiva.

Il sollecito trae anche origine dalla sentita esigenza che sia giunto il momento di procedere ad una esemplificazione di detta proce-

dura il cui iter richiede molti mesi per la sola registrazione e molto più tempo per la effettiva riscossione di ciò che per legge competerebbe subito ai pubblici dipendenti, con una ovvia riduzione pratica dei benefici economici.

Infine per conoscere se non ritenga utile ed urgente il decentramento di alcune funzioni della Corte dei conti di Roma ai suoi organi periferici. (4-06152)

RISPOSTA. — La questione segnalata deve considerarsi ormai superata in quanto i due decreti del 28 febbraio 1973, relativi alla nomina a vicedirettore del ruolo provinciale del Ministero del tesoro dei segretari principali della ex carriera speciale di concetto, riguardanti complessivamente ben 1188 impiegati, sono stati registrati dalla Corte dei conti in data 9 agosto 1973, reg. 27, fogli 336 e 337 e restituiti al Ministero del tesoro l'8 settembre 1973.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RUFFINI.

MACCHIAVELLI, SPINELLI E COLUCCI. — *Al Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere quale contributo intenda dare al congresso mondiale sull'inquinamento dei mari che, su iniziativa del politecnico di Milano, dovrebbe svolgersi entro l'anno a San Remo (Imperia).

Ritengono infatti gli interroganti che il problema degli inquinamenti, anche da terra, sia uno fra i più delicati e interessa non solo l'economia delle nostre località balneari, ma altresì vale per mantenere ancora in vita la flora e la fauna marina, che nel Mediterraneo sono in via di esaurimento. (4-05426)

RISPOSTA. — Poiché non risulta alcuna notizia riguardo al congresso mondiale sull'inquinamento dei mari che dovrebbe svolgersi a San Remo, lo scrivente non è in grado di esprimere il proprio parere circa la predetta manifestazione.

Sembra comunque che il tema che avrebbe proposto il politecnico di Milano sia eccessivamente generico tenuto conto delle iniziative già prese sia sul piano mondiale che su quello del Mediterraneo. Oggi si dovrebbe infatti considerare superata la fase di una discussione generica sugli inquinamenti del mare, in quanto si è già passati ad una fase più concreta. Così da parte italiana si è già firmata una convenzione mondiale sugli inquinamenti

causati dal versamento in alto mare di sostanze tossiche residue di trattamenti industriali; analoga iniziativa è stata presa fra i paesi rivieraschi del bacino occidentale del Mediterraneo. L'Italia ha inoltre avanzato il progetto di evitare il lavaggio in mare delle stive delle petroliere, proposto in sede IMCO, dove appunto si sta negoziando una convenzione per prevenire gli inquinamenti causati dal traffico marittimo.

Sempre a livello regionale, si è concluso un progetto pilota per il disinquinamento del tratto di costa compreso fra Saint Raphael ed Imperia; si sta negoziando un accordo per combattere gli inquinamenti di idrocarburi per cause accidentali; si è iniziato in sede OCSE uno studio pilota a cui partecipano i paesi mediterranei membri dell'organizzazione; l'Italia vi contribuisce con un progetto per il disinquinamento del golfo di Napoli.

Altre iniziative concernenti il problema degli inquinamenti del mare relativamente anche ai suoi effetti sulla fauna e flora marina sono in corso in vari fori internazionali e l'Italia vi dà un contributo notevole attraverso i suoi numerosissimi istituti scientifici.

Considerato poi il proliferare di convegni, conferenze, seminari, simposi a carattere generico in questo come in altri campi dell'ambiente, la loro utilità può emergere solo dall'esame dei temi concreti, precisi e circoscritti che eventualmente ci si ripromettesse di dibattere.

Il Ministro: BUCALOSSI.

MAGGIONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

1) il consiglio di amministrazione dell'ENPAS ha respinto la iscrizione al Fondo di previdenza gli ufficiali ed i sottufficiali di complemento in servizio attivo nelle forze armate;

2) la decisione contrasta con l'articolo 3 della Costituzione e con le sentenze più volte emesse dalla Corte costituzionale — quali iniziative si intendano adottare perché questo personale, che è al servizio del paese, abbia ad ottenere il giusto riconoscimento dei propri diritti. (4-06190)

RISPOSTA. — Com'è noto, il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'Opera di previdenza istituita a favore dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, prevede, all'artico-

lo 2, l'iscrizione all'Opera di previdenza degli ufficiali delle forze armate e dei corpi a queste equiparati in servizio permanente.

Pertanto l'iscrizione al fondo di previdenza delle predette categorie di ufficiali, la cui elencazione è tassativa, avviene *ope legis*.

Per questo motivo il consiglio di amministrazione dell'ENPAS, nella seduta del 18 aprile 1973, si è visto costretto a respingere il ricorso proposto da alcuni ufficiali di complemento, ai quali l'ente, con atti separati, aveva comunicato la propria incompetenza in merito alla loro richiesta di iscrizione al Fondo di previdenza.

Si informa, tuttavia, che è attualmente all'esame dei competenti uffici di questo Ministero la proposta di legge, presentata dall'onorevole Galloni, intesa ad includere tra le categorie iscritte al predetto Fondo di previdenza anche la categoria degli ufficiali di complemento.

Il Ministro: BERTOLDI.

MANCA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia intendimento dell'amministrazione inserire il comune di Fara Sabina (Rieti) nel prossimo turno di elezioni amministrative parziali previste per il mese di novembre 1973.

L'interrogante fa presente che il consiglio comunale di Fara Sabina è stato sciolto con decreto presidenziale in data 8 febbraio 1973.

In base alla prassi consueta in materia, la gestione commissariale ha una durata di 3 mesi, prorogabili al massimo per altri 3.

Pertanto appare evidente come sussistano tutte le condizioni per tenere nel prossimo autunno a Fara Sabina le elezioni comunali, in modo da ripristinare l'amministrazione democraticamente eletta ed a porre fine entro i termini di legge alla gestione straordinaria. (4-06020)

RISPOSTA. — Il comune di Fara Sabina è stato incluso nel turno di elezioni amministrative che avrà luogo domenica 18 novembre 1973.

Il Sottosegretario di Stato: Russo.

MENICACCI. — *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per conoscere i motivi che ostano a distanza di oltre tre anni dal collocamento a riposo, come pure ad oltre tre anni dalla entrata in vigore della legge 24 maggio 1970, n. 336, al riconoscimento agli effetti degli scatti biennali dei benefici connessi alla qualifica di combattente e di cui alla legge

predetta, del ragioniere Bruno Ottaviani residente a Foligno (Perugia), già ragioniere capo di quel comune. (4-06103)

RISPOSTA. — Il comune di Foligno (Perugia) ha disposto il collocamento a riposo del ragioniere Ottaviani con effetto dal 7 gennaio 1973.

La domanda di pensione del cennato ragioniere Ottaviani, pervenuta alla direzione generale degli istituti di previdenza di questo Ministero in data 17 febbraio 1973, è risultata incompleta di documentazione per cui si è reso necessario espletare un supplemento di istruttoria.

Non appena il comune di Foligno avrà fatto pervenire la documentazione richiesta in data 31 luglio 1973, si provvederà alla liquidazione della pensione spettante al signor Ottaviani, comprensiva dei benefici combattentistici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336.

Si fa presente, comunque, che l'interessato fruisce di un acconto mensile di lire 263.000 concesso direttamente dal comune di Foligno, a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
PICARDI.

MICELI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se ritenga compiere gli opportuni passi nei confronti del Governo del Venezuela in relazione all'atteggiamento tenuto dalle autorità di quel governo in seguito alla morte violenta, avvenuta, pare, il 5 giugno 1973, di un nostro connazionale, Atria Giuseppe di Benedetto nato il 10 agosto 1937 a Castelvetro ed ivi residente, per non aver avvertito i familiari dello scomparso che hanno appreso la luttuosa notizia soltanto attraverso confuse e frammentarie comunicazioni telefoniche di un italiano residente in Venezuela.

Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per dare più precise notizie ai familiari. (4-06083)

RISPOSTA. — Dietro richiesta dei familiari, questo Ministero ha impartito istruzioni al consolato generale in Caracas affinché ottenesse dalle locali autorità più dettagliate notizie sul decesso del connazionale Atria Giuseppe. Per altro, essendo tuttora in corso la fase istruttoria che — com'è noto — è coperta da particolari vincoli di riservatezza, è stato possibile ottenere soltanto sommarie notizie,

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1973

Sulla base di quanto accertato dai competenti organi della polizia venezuelana il conazionale si sarebbe suicidato mediante impiccagione.

Il consolato generale in Caracas ha comunque provveduto a trasmettere tutti gli elementi in proprio possesso al comune di Castelvetrano.

Il Sottosegretario di Stato: GRANELLI.

NAHOUM. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritenga necessario valutare la grave situazione determinatasi negli stabilimenti Michelin di Torino, Cuneo e Alessandria nei quali i lavoratori sostengono un'azione sindacale fin dall'11 ottobre 1972 mentre la direzione aziendale ha rifiutato fino ad oggi qualsiasi trattativa e persino qualsiasi riscontro alle proposte dei sindacati. Trattandosi di un gruppo industriale multinazionale, che gode nell'area comunitaria di noti vantaggi, gli interroganti chiedono come sia conciliabile tale atteggiamento di intransigenza con la normale prassi sindacale della Comunità, tanto più che aziende come la CEAT e la Pirelli hanno in corso trattative con le organizzazioni sindacali su problemi analoghi a quelli esposti dai lavoratori della Michelin. (4-05159)

RISPOSTA. — La vertenza insorta a suo tempo tra la Michelin e le proprie maestranze si è conclusa — dopo lunghe trattative ed incontri tra le parti interessate svolti anche con il diretto intervento dello scrivente — con un accordo stipulato il 27 settembre 1973 presso l'ufficio regionale del lavoro di Torino, accordo che offre ai dipendenti piene garanzie sui livelli di occupazione dell'azienda ed attribuisce ad essi miglioramenti di carattere economico e normativo.

La situazione presso gli stabilimenti della Michelin si è normalizzata.

Il Ministro: BERTOLDI.

PALUMBO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se sia stato formalizzato il decreto con il quale, accogliendosi il ricorso dell'interessato, su conforme parere della commissione centrale SCAU, pare sia stato riconosciuto il diritto di D'Urso Giovanni nato il 28 novembre 1905 da Salerno alla qualifica di coltivatore diretto per gli anni dal 1962 al 1969 e quando detto decreto potrà essere notificato all'interessato per i relativi incumbenti. (4-06021)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 26 giugno 1973, n. R/8714, trasmesso al prefetto di Salerno il 3 luglio 1973 per la notifica di rito, è stato accolto parzialmente il ricorso in seconda istanza in materia di iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti soggetti alle assicurazioni sociali prodotto a questo Ministero in data 6 giugno 1972 dal signor D'Urso Giovanni da Eboli.

Con tale decreto è stato riconosciuto all'interessato il diritto all'iscrizione negli elenchi suddetti relativamente agli anni dal 1962 al 1969.

Il Ministro: BERTOLDI.

PASCARIELLO e FOSCARINI. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere se siano al corrente che nella zona denominata « cave di Maria Quarta », a qualche chilometro da Lecce, sulla strada per Lequile — dove sboccano le fogne nere dei comuni di Lequile e San Cesario — è da tempo in atto un allarmante processo di inquinamento dovuto al ristagno dei liquami; il ristagno si sarebbe verificato, pare, per la impermeabilizzazione e l'intasamento della cava conseguente alla immissione di sostanze chimiche della distilleria De Giorgi di San Cesario che vi defluiscono attraverso la rete fognante di questo comune.

Se siano a conoscenza che nonostante i numerosi interventi del sindaco di Lequile e una forte campagna di denuncia alla stampa locale, le autorità competenti non sono ancora intervenute per la sollecita soluzione del problema del quale sono a conoscenza la prefettura, gli uffici sanitari, l'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese.

Per sapere se ritengano di dover promuovere con tutta urgenza una inchiesta rigorosa per l'accertamento delle responsabilità e se giudichino necessario intervenire perché i processi di degradazione e di infezione non si estendano ulteriormente, tanto più che presso la zona è vicinissimo, in linea d'aria, l'ospedale regionale di Lecce di nuova costruzione.

Si ritiene infine superfluo sottolineare lo stato di viva apprensione della cittadinanza di Lecce e dei comuni sopra menzionati.

(4-01030)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, risultano delegati alla competenza regionale l'igiene del suolo e dell'am-

biente, l'inquinamento atmosferico e delle acque e gli aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri.

Si riferisce, pertanto, per notizia pervenuta da parte del commissario del governo per la Regione pugliese.

Al signor Arturo De Giorgi, titolare della distilleria omonima con sede in San Cesario di Lecce, fu concesso a suo tempo dall'Ente autonomo acquedotto pugliese lo scarico dei liquami industriali nella rete fognante del predetto comune, con riserva di procedere in qualsiasi momento alla chiusura dello scarico, qualora dall'esame dei campioni i liquami prelevati non avessero presentato tutte le caratteristiche prescritte.

Nel marzo 1972, a seguito delle analisi chimiche all'uopo eseguite, risultò che i liquami erano inaccettabili nella rete fognante; essi infatti compromettevano la funzionalità delle cave di Maria Quarta, recapito finale della fognatura del comune di San Cesario, in misura tale che gli stessi, ristagnando, arrecavano gravi inconvenienti igienico-sanitari, più volte rappresentati dal comune di Lequile, nel cui agro ricadono le suddette cave.

In conseguenza il prefetto di Lecce non mancava di sollecitare ripetutamente il signor De Giorgi, perché desse immediato inizio ai lavori necessari per evitare gli inquinamenti ed invitava il sindaco di San Cesario a disporre con apposita ordinanza il divieto della ulteriore immissione nella rete fognante cittadina dei liquami della distilleria in parola, attesa la grave situazione segnalata dall'Ente autonomo acquedotto pugliese.

A tanto il predetto sindaco ha ottemperato, emettendo apposita ordinanza in data 15 giugno 1972.

Successivamente l'Ente autonomo acquedotto pugliese ha comunicato alla prefettura di Lecce, in data 22 dello stesso mese, che era stato provveduto al tamponamento dell'allaccio che sfocia nella rete cittadina, essendo stata constatata l'avvenuta interruzione degli scarichi industriali della distilleria De Giorgi.

Il titolare della predetta ditta ha, inoltre, fornito al competente laboratorio provinciale di igiene e profilassi (interessato dal sindaco di San Cesario e dal medico provinciale di Lecce di eseguire le opportune analisi in merito all'inquinamento di che trattasi) i dati e gli elementi dallo stesso richiesti, necessari e per decidere circa l'ubicazione della distilleria e per l'esecuzione delle opere a salvaguardia dell'igiene e dell'ambiente.

Il Ministro della sanità: GUI.

PAZZAGLIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali l'amministrazione provinciale di Sassari, nel compilare i moduli di servizio dei propri dipendenti che chiedono di essere collocati a riposo, si rifiuta di conteggiare le campagne di guerra per l'anzianità di servizio come prescritto dalle vigenti leggi.

Per conoscere quali iniziative intenda assumere per evitare i ritardi che da tale omissione derivano alla liquidazione dei dipendenti. (4-04633)

RISPOSTA. — Le campagne di guerra riconosciute all'iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, ai sensi delle vigenti disposizioni, influiscono sulla misura del trattamento di quiescenza qualora l'interessato abbia raggiunto il periodo minimo di servizio prescritto per il conseguimento della pensione.

Il computo viene direttamente effettuato dai competenti uffici di questo Ministero in sede di liquidazione del trattamento di quiescenza, sulla base delle risultanze dello stato matricolare militare dell'iscritto e pertanto senza necessità di interventi da parte dell'ente datore di lavoro.

Il Sottosegretario di Stato: PICARDI.

PAZZAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se sia informato che ad ex minatori riconosciuti, da più di tre anni, silicotici aventi diritto alla pensione a carico dell'INAIL ancora non è stata liquidata alcuna somma a tale titolo e se ciò avvenga — come l'interrogante può dimostrare — in provincia di Cagliari o avvenga in tutto il territorio nazionale o in altre zone ove è diffusa la malattia.

Per conoscere, in ogni caso, quali siano le cause di ciò e quali provvedimenti ritenga di dover urgentemente adottare al fine della eliminazione di tale intollerabile lentezza nel disbrigo delle pratiche interessanti lavoratori bisognosi della massima e pronta assistenza. (4-05847)

RISPOSTA. — I ritardi lamentati riguardano principalmente la definizione delle pratiche di silicosi, il cui espletamento, com'è noto, richiede laboriose indagini, sia ai fini dell'accertamento del rischio silicotigeno — di frequente verificatosi discontinuamente in un lungo periodo di tempo presso diversi datori

di lavoro — sia ai fini dei necessari accertamenti sanitari. Va anche precisato che il numero delle denunce alla sede dell'INAIL di Cagliari dei casi di silicosi è rilevantissimo, tanto che le rendite per silicosi della Sardegna, essenzialmente di competenza della predetta sede, al 31 dicembre 1971 costituivano il 18,33 per cento di tutte le rendite distribuite nel territorio nazionale.

L'istituto assicuratore ha adottato per uno snellimento delle procedure tutti i possibili accorgimenti tra i quali la costituzione di un apposito gruppo di lavoro presso l'ufficio infortuni della sede in parola, la cui attività ha consentito di ridurre notevolmente il numero delle pratiche in sospeso. La nota carenza di personale medico di ruolo non consente, per altro, una ulteriore apprezzabile riduzione dei tempi medi di definizione delle pratiche.

Ritardi si verificano, altresì, nell'invio dei referti e della documentazione medica da parte dell'istituto di medicina del lavoro dell'università di Cagliari presso il quale devono essere espletati la maggior parte degli accertamenti clinici.

Comunque, nell'intento di alleviare almeno in parte il disagio economico dei lavoratori silicotici, una volta accertata l'indennizzabilità del caso, l'istituto corrisponde agli interessati — anche in mancanza di una espressa richiesta — congrui accenti sulle rendite.

Il Ministro: BERTOLDI.

PAZZAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga di dover disporre una inchiesta amministrativa per accertare, se come lamentano gli interessati, personale per il quale non è consentita la chiamata nominativa è stato assunto, dalla Piombozincifera tramite l'ufficio di collocamento di Buggerru, in danno degli aventi diritto sulla base delle iscrizioni nelle liste di collocamento.

L'interrogante fa presente che i fatti ai quali si riferisce avvengono da un anno a questa parte. (4-05908)

RISPOSTA. — Dalla specifica indagine svolta dall'ufficio provinciale del lavoro di Cagliari è risultato che gli avviamenti al lavoro disposti dalla sezione di Buggerru presso la Piombozincifera dal marzo 1972 al luglio 1973 hanno avuto carattere episodico ed irrilevante.

Sono stati infatti avviati, in relazione a quattro richieste avanzate dalla predetta azienda nel periodo di tempo anzidetto, solo 6 la-

voratori di cui 5 con qualifica di manovale e 1 con qualifica di cronometrista.

Gli avviamenti di cui sopra sono stati effettuati con l'osservanza della normativa vigente in materia.

Per altro, l'esiguo numero degli iscritti alla 1^a e 2^a classe delle liste dei disoccupati del comune di Buggerru, mediante sulle 16 unità, consente alla competente sezione dell'ufficio del lavoro di limitare a pochi mesi lo stato di disoccupazione dei predetti iscritti.

Il Ministro: BERTOLDI.

PEZZATI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato la chiusura delle sale di scrittura presso gli uffici centrale delle poste di Pistoia e di Montecatini.

Risulta infatti all'interrogante che tale chiusura provoca notevoli disagi ai cittadini che hanno necessità di usufruire dei servizi postali e che la decisione della chiusura ha fatto registrare reazioni negative, proteste e reclami da parte delle popolazioni delle due città.

Per questi motivi l'interrogante chiede se il ministro ritenga necessario ed urgente intervenire per indurre l'amministrazione delle poste a revocare il provvedimento di chiusura di dette sale di scrittura. (4-03216)

RISPOSTA. — La concessione a privati della gestione di sale di scrittura e di banchi di vendita di carte valori postali è configurata dalle vigenti norme di legge non come un obbligo per l'amministrazione, ma come una semplice facoltà da esercitare comunque subordinatamente alla condizione che l'esercizio della concessione stessa non costituisca pregiudizio al normale svolgimento dei servizi postali di istituto.

Sta di fatto che l'apertura delle sale anzidette è stata consentita non dovunque, ma sempre e soltanto dove una sufficiente disponibilità di spazio negli edifici postali ne rendeva possibile la coesistenza con i servizi gestiti direttamente dall'amministrazione.

D'altra parte un'esplicita clausola dell'atto di concessione ne prevedeva la revoca, in qualsiasi momento, per esigenze di servizio.

Premesso quanto sopra, si fa presente che, dopo attenta valutazione del problema ed alla luce di pluriennali esperienze, l'amministrazione sta procedendo a revocare le concessioni in tutti quei casi in cui si riscontra la necessità di restituire gli spazi occupati dalle

sale ai proprietari, enti o privati, che ne facciano richiesta o quella di utilizzarli per il fabbisogno dei propri uffici.

La menzionata necessità per l'amministrazione di avvalersi direttamente dei locali si manifesta sempre più frequente anche per la continua e rapida espansione dei servizi, sia postali che di telecomunicazioni, rendendo così indispensabile, specialmente nei grandi centri, procedere ad ampliamenti, ammodernamenti e adattamenti di locali per adeguarli, con aumento di personale e con miglioramenti di attrezzature, alle crescenti esigenze del traffico.

In particolare, la sala di scrittura di Montecatini, in attuazione del suaccennato orientamento di carattere generale, è stata chiusa il 30 novembre 1972 ed il locale ove era ubicata è stato restituito a quel comune che ne è proprietario e ne aveva richiesto la disponibilità per le proprie esigenze. La restituzione di detto locale è avvenuta dopo che la direzione provinciale postale di Pistoia aveva dato il proprio benestare a causa delle scarse possibilità di utilizzazione dell'immobile.

La chiusura della sala di scrittura di Pistoia, invece, già fissata per il 31 luglio 1973, è stata prorogata per altri sei mesi, dal 1° agosto 1973.

Con l'occasione, si soggiunge che in tutto il territorio nazionale sono rimaste funzionanti solamente le sale di scrittura di Pistoia e di Perugia e che anche quest'ultima, in virtù di una proroga semestrale avente la decorrenza dal 1° agosto 1973, dovrà essere chiusa il 31 gennaio 1974.

In ogni modo si può, con tutta tranquillità, affermare che la disposta chiusura delle sale in questione non arrecherà disagio o nocumento all'utenza, la quale per l'acquisto di francobolli, moduli vaglia, cartoline postali, eccetera potrà rivolgersi agli appositi sportelli degli uffici postali.

Del pari, per altri servizi prima resi dalle dette sale (confezionamento pacchi, vendita di materiale per corrispondenza, eccetera) non sarà difficile per gli utenti rivolgersi a vicini negozi all'uopo attrezzati (di solito cartolerie o rivendite di tabacchi), come del resto già accade nelle tante località prive di sale di scrittura.

Il Ministro: TOGNI.

PICA. — Ai Ministri della difesa e della pubblica istruzione. — Per conoscere se ritengano opportuno disporre che il servizio militare per i laureati in medicina che si iscri-

vono a corsi di specializzazione nelle varie branche possa essere rinviato fino al compimento dei corsi stessi, anche se in tal modo viene a superarsi il 26° anno di età. (4.06717)

RISPOSTA. — L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e il reclutamento obbligatorio nelle tre forze armate, conferisce al Ministro della difesa la facoltà di concedere agli studenti universitari il ritardo della prestazione del servizio militare di leva fino al compimento del ventiseiesimo, ventisettesimo e ventottesimo anno di età, a seconda se iscritti rispettivamente a corsi quadriennali, quinquennali e di durata superiore.

Scopo della norma è di dare ai predetti studenti un sufficiente margine di tempo per portare a termine gli studi universitari senza doverli interrompere per adempiere all'obbligo di leva. Il ritardo per motivi di studio cessa, pertanto, con il conseguimento del diploma di laurea.

L'amministrazione, tuttavia, consente l'ulteriore ammissione al beneficio anche a laurea conseguita, purché si tratti di laureati iscritti a corsi di specializzazione o perfezionamento che possano essere conclusi entro i limiti di età stabiliti dal citato articolo 85. Con ciò si è inteso andare incontro ai giovani più meritevoli i quali — per essersi laureati nel numero di anni previsto dal piano di studi o con un certo anticipo rispetto ai menzionati limiti di età — hanno la possibilità di pervenire a determinate specializzazioni.

Le gravi difficoltà che già da anni si incontrano per la formazione dei contingenti di leva, determinata in gran parte proprio dalle sempre più numerose concessioni dei ritardi per motivi di studio conseguenti alla progressiva espansione della popolazione scolastica, escludono maggiori estensioni del beneficio in parola, la cui attuale disciplina, d'altra parte, tutela in maniera adeguata le esigenze di studio dei giovani.

Il Ministro della difesa: TANASSI.

PISONI. — Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione. — Per conoscere:

a) se risponda a verità che il Governo italiano non abbia ancora ratificato l'accordo di reciprocità stipulato con il Governo del Belgio relativo alla concessione di borse di studio agli studenti di uno dei due paesi residenti temporaneamente nell'altro;

b) se risponda a verità che in conseguenza di tale mancata ratifica la concessione delle borse di studio sia stata rifiutata a studenti figli di lavoratori italiani residenti in Belgio;

c) quali misure urgenti intendano adottare perché sia eliminata l'ingiusta situazione venuta a determinarsi. (4-05376)

RISPOSTA. — Il problema sollevato dall'interrogante è nato dal decreto reale belga del 16 novembre 1972, con il quale il Ministero dell'educazione nazionale ha emanato disposizioni in merito alla concessione delle borse di studio e di altri benefici di carattere scolastico (*prêts d'études*) agli studenti stranieri. Secondo tale decreto, possono aspirare alla concessione delle borse di studio e dei benefici in questione gli studenti stranieri che risiedono in Belgio con la loro famiglia e che vi svolgano gli studi da almeno cinque anni, a condizione comunque che il loro paese di origine riconosca ai cittadini belgi che studiano in esso la stessa possibilità.

Questo Ministero, informato dalla nostra ambasciata a Bruxelles della entrata in vigore del decreto reale e delle sfavorevoli ripercussioni da esso destinate nella nostra collettività, è intervenuto presso quello della pubblica istruzione per chiarire ed estendere la normativa in materia di borse di studio concessa dal Governo italiano a studenti italiani cittadini dei paesi comunitari, normativa che deve ispirarsi all'articolo 12 del regolamento n. 1612 del 1968, approvato dal Consiglio delle comunità europee il 15 ottobre 1968, e direttamente efficace nel territorio italiano in base alla legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ha ratificato il trattato di Roma istitutivo della Comunità economica europea.

Il Ministero della pubblica istruzione ha quindi indirizzato ai provveditori agli studi la circolare n. 115 in data 19 aprile 1973, nella quale, facendo valere gli argomenti già richiamati da questo Ministero, ha disposto la parità di trattamento fra i cittadini italiani e quelli dei paesi comunitari, risiedenti con la famiglia in Italia, in materia di concessione di borse di studio, specificando che dalla documentazione per la richiesta di una borsa di studio — o di altra provvidenza scolastica — dovrà risultare il possesso da parte del richiedente della cittadinanza di uno dei paesi appartenenti alla Comunità economica europea.

La nostra ambasciata in Bruxelles è stata informata di quanto precede ed è ora pertanto in grado di darne notizia a quel Ministero dell'educazione nazionale e di chiedere di

conseguenza la reciprocità di trattamento nella materia in questione.

Per quanto riguarda la concessione di borse di studio a livello universitario si fa infine presente che sono in corso intensi contatti tra i Ministeri interessati al fine di applicare anche a questo livello il principio della parità di trattamento fra gli studenti cittadini dei paesi comunitari e gli studenti italiani.

Nei termini sopra indicati deve essere intesa la questione dell'accordo di reciprocità con il Belgio, del quale fa menzione l'interrogante. Non si tratta infatti della conclusione di uno specifico accordo culturale (del quale non risulta peraltro la esistenza) ma bensì di applicazione interna della normativa comunitaria.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: GRANELLI.

RAUSA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza della campagna denigratoria, sviluppatasi nei mesi scorsi contro la banca Piccolo Credito Salentino di Lecce;

2) se sia a conoscenza del fatto che in proposito una interrogazione parlamentare venne pubblicata su *La Gazzetta del Mezzogiorno* del 22 dicembre 1972 sotto il titolo « Perché si tarda a liquidare il Piccolo Credito Salentino »;

3) se sia a conoscenza dell'attestazione rilasciata dalla Banca d'Italia succursale di Lecce in data 4 maggio 1970 da cui risulta che la predetta banca, già iscritta nell'albo presso il Ministero delle finanze con la ragione sociale « Cassa Piccolo Credito Salentino » in base agli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, venne iscritta nell'albo delle aziende di credito giusta il disposto del comma terzo punto primo dell'articolo 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, assumendo l'attuale denominazione di Banca Piccolo Credito Salentino nel 1942;

4) se sia a conoscenza delle sentenze emesse dal tribunale di Lecce e dalla Suprema Corte di cassazione, le quali hanno riconosciuto la perfetta regolarità degli atti di costituzione e di trasformazione della banca;

5) se e quale intervento abbia impiegato, a tutela della dignità e del prestigio di un'azienda di credito (società cooperativa a responsabilità limitata), che regolarmente istituita sin dal 1904 opera a beneficio delle po-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1973

polazioni salentine, circondata dal massimo rispetto e considerazione, anche per porre un argine alla divulgazione di notizie false e tendenziose, che costituiscono grave reato punito a norma dell'articolo 98 della legge bancaria con le pene stabilite dall'articolo 501 del codice penale. (4-05487)

RISPOSTA. — Dopo aver interessato la Banca d'Italia nella sua qualità di organo di vigilanza sulle aziende di credito, si fa presente che questo Ministero è a conoscenza di articoli di stampa relativi alla Banca Piccolo Credito Salentino. Tale campagna di stampa è stata originata dalle azioni promosse dal signor Oronzo Maglio, il quale eccepì anche in diverse sedi giudiziarie — per altro, senza successo — l'irregolare costituzione e, quindi, l'insistenza della personalità giuridica della banca.

Tra i vari articoli pubblicati l'unico che potrebbe contenere affermazioni lesive degli interessi dell'azienda è quello apparso sul settimanale *L'Espresso* del 3 dicembre 1972, n. 49, dal titolo « È una banca? Non direi » a seguito del quale il Piccolo Credito Salentino ha presentato un esposto all'autorità giudiziaria, ai fini dell'accertamento delle conseguenti responsabilità, dato che il direttore del settimanale non aveva pubblicato la richiesta rettifica di quanto affermato nell'articolo stesso.

Questo Ministero, inoltre, conferma l'avvenuto rilascio, da parte della succursale di Lecce della Banca d'Italia, di una attestazione nei termini indicati dall'interrogante e fa presente di essere a conoscenza delle decisioni emesse dal tribunale di Lecce e dalla Suprema corte di cassazione dalle quali risulta che l'azienda in parola è da considerare Banca a tutti gli effetti di legge.

Proprio in considerazione di ciò la Banca d'Italia non ha mancato di esaminare l'opportunità di un intervento con riferimento alla eventuale configurabilità, nel caso di specie, del reato di agiotaggio di cui all'articolo 98 della legge bancaria, ma nessuna ulteriore iniziativa ha ritenuto al riguardo necessaria, avendo il Piccolo Credito Salentino già provveduto ad investire della questione l'autorità giudiziaria.

Il Sottosegretario di Stato: RUFFINI.

ROBERTI E DI NARDO. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali non venga ancora emanato

il decreto di nomina della commissione amministratrice della Cassa soccorso dell'ATAN di Napoli — commissione regolarmente eletta e formata — mentre l'amministrazione della Cassa stessa resta tuttora affidata ad un commissario, vanificando così la possibilità da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di provvedere alla diretta tutela degli interessi dei loro associati e dei lavoratori dipendenti in genere. (4-02664)

RISPOSTA. — La commissione amministratrice della Cassa soccorso per il personale dipendente dall'Azienda tranviaria ed automobilistica di Napoli (ATAN), scaduta dall'incarico fin dal mese di novembre del 1969, aveva stipulato, durante il proprio mandato, una polizza di assicurazione malattia in base alla quale la prescritta assistenza ai lavoratori sarebbe avvenuta tramite un altro ente mutualistico.

Onde ovviare a detta grave irregolarità, che in pratica aveva esautorato la Cassa soccorso dell'ATAN dai compiti d'istituto, si è ritenuto opportuno di soprassedere temporaneamente all'insediamento della nuova commissione amministratrice e di nominare in sua vece un commissario straordinario con il compito specifico di esperire tempestivamente ogni opportuna azione intesa a ripristinare al più presto la legittima attività dell'ente.

Detto funzionario, che ha assunto la carica conferitagli il 5 maggio 1972, sta provvedendo ad appianare questioni di primaria importanza per assicurare, conformemente alle norme vigenti in materia, la prescritta assistenza ai lavoratori da parte dei sanitari, l'acquisto dei medicinali e l'utilizzazione degli ambulatori.

In particolare il commissario ha provveduto ad esperire azione giudiziaria intesa ad ottenere il riconoscimento della nullità della polizza di assicurazione malattia che, come sopra detto, a suo tempo fu stipulata dalla cessata commissione amministratrice.

Il relativo procedimento è tuttora pendente dinanzi al tribunale civile di Napoli.

In armonia con le finalità da raggiungere ed in adesione alle aspirazioni dei lavoratori ad un ritorno alla normale gestione dell'ente con la loro legittima partecipazione, l'amministrazione straordinaria, previa intesa con il Ministero del lavoro, non sarà mantenuta in carica oltre il tempo indispensabile al commissario per assicurare l'assolvimento dei compiti sopra specificati.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: PRETI.

SACCUCCI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza del dissesto ecologico che si è creato tra il comune di Gallicano nel Lazio e Palestrina, segnatamente nelle zone di via della Stella (Preneestina) località Ponte Sardoni, e nella zona Fosso di Varoncio (Ponte Rodi) Gallicano.

Se sia a conoscenza del fatto che l'ammassamento dei rifiuti solidi urbani nelle località indicate, avviene senza alcuna precauzione igienica, tanto che per la parte di suo interesse, il comune di Gallicano nel Lazio, ha già presentato una denuncia alla Procura della Repubblica di Roma; se e quali provvedimenti intenda adottare. (4-02135)

RISPOSTA. — In ordine agli inconvenienti segnalati si informa che il sindaco di Palestrina ha già invitato la ditta appaltatrice a rimuovere tutti i rifiuti esistenti nelle località interessate.

Si fa presente, per altro, che il complesso problema dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani per tutto il territorio della Regione Lazio è all'esame dell'assessorato alla sanità, il quale ha adottato idonee iniziative per avviare uno studio di carattere tecnico.

Il Ministro: GUI.

SACCUCCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza delle proporzioni veramente assurde che ha ormai raggiunto la ondata di pornografia in Italia, cosicché in pochi anni il nostro paese si è messo al passo se non addirittura non ha superato le nazioni del nord Europa più avanzate in questo campo;

2) se sia a conoscenza che nella nostra vita di ogni giorno libri, cinema, pubblicazioni oscene non si contano e nessuno osa più meravigliarsi nel vedere ragazzi di 12 o 13 anni intenti a leggere riviste eccitanti di ogni specie;

3) se sia a conoscenza dell'atteggiamento davvero blando assunto anche dalla polizia nei riguardi di questo dilagante malcostume: un esempio offerto in questi ultimi giorni dal caso del signor Pasquale Ianazzo di Roma che, avendo denunciato al II distretto di polizia la pubblicazione di una rivista pornografica venduta nelle edicole e circolante tra i ragazzi di ogni età, si è visto quasi domandare il motivo della sua indignazione e meraviglia, perché ormai sembrava trattarsi di un fatto di ordinaria amministrazione;

4) se e quali provvedimenti intenda adottare al più presto possibile per impedire che in Italia la pornografia diventi un'industria nazionale e la moralità scompaia senza lasciare alcuna traccia. (4-06157)

RISPOSTA. — Gli organi di polizia, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolgono attenta ed assidua opera di vigilanza al fine di prevenire e reprimere qualsiasi manifestazione lesiva del pudore, della pubblica decenza o del buon costume e di assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di legge che disciplinano la materia.

Nel campo della stampa, nell'anno 1972, sono stati adottati dall'autorità giudiziaria n. 3670 provvedimenti di sequestro; n. 1447 persone sono state denunciate e 310 condannate.

Per quanto riguarda, invece, il settore dei pubblici spettacoli, nell'anno 1972, sono state denunciate 40 persone mentre ne sono state diffidate 8. Inoltre 41 licenze di esercizio sono state sospese e 31 revocate. Sono stati infine eseguiti i provvedimenti di sequestro emessi dall'autorità giudiziaria nei confronti di 23 films.

Il Sottosegretario di Stato: PUCCI.

SACCUCCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza della nuova aggressione di cui sono rimasti vittime alcuni ragazzi del Fronte della gioventù presso la sezione MSI-destra nazionale di Monte Mario da parte degli ormai ben conosciuti teppisti comunisti;

2) se sia a conoscenza che i giovani sono stati assaliti, mentre erano intenti ad affiggere manifesti per una conferenza interna alla sezione, da una cinquantina di elementi armati, come di consueto, di catene e picconi;

3) se sia a conoscenza che i ragazzi del Fronte della gioventù non hanno potuto fare altro che rinchiudersi nella sezione per sfuggire al lancio dei sassi che soltanto l'intervento della polizia è riuscito a far cessare;

4) se e quali provvedimenti intenda adottare, individuando finalmente i responsabili e i loro mandanti. (4-06161)

RISPOSTA. — In ordine ai fatti segnalati è stato riferito dalla questura di Roma all'autorità giudiziaria presso la quale è ora pendente il relativo procedimento.

Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.

SERVADEI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere se riconosca che il diritto sull'esportazione dei prodotti ortofrutticoli e agrumari, istituito con regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213 ed attualmente percepito a favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero nella misura prevista dalla legge 9 novembre 1950, costituisca una tassa di effetto equivalente ai dazi doganali in quanto, colpendo specificamente i prodotti esportati, ne altera il costo e produce, quindi, nella libera circolazione delle merci lo stesso effetto restrittivo di un dazio doganale. In tal senso, infatti, si è già pronunciata la Corte di giustizia della CEE con riferimento ad un caso strettamente riguardante il diritto per il controllo sanitario sui bovini vivi e sulle carni bovine percepito al momento del loro passaggio della frontiera.

Per sapere se ritenga che tale diritto sia incompatibile con i disposti degli articoli 9 e 30 del Trattato di Roma che vietano la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente negli scambi intracomunitari; conseguentemente se ritenga che si debba procedere alla soppressione di tale diritto il cui onere non può, in alcun modo, gravare sul prodotto esportato; se ritenga, infine, che tale abolizione risulti particolarmente urgente in considerazione delle attuali difficoltà competitive dell'esportazione ortofrutticola ed agrumaria italiana. (4-03900)

RISPOSTA. — 1) La legge istitutiva del marchio nazionale all'esportazione dei prodotti ortofrutticoli (legge 23 giugno 1927, n. 1272), del riso (regio decreto-legge 8 gennaio 1928) e del vino (regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443) attribuiva agli esportatori la facoltà di qualificare i prodotti attraverso l'apposizione di un contrassegno a garanzia dei requisiti di qualità, selezione, conservazione e condizionamento dei prodotti stessi.

L'uso del marchio da parte degli esportatori, a ciò specificatamente autorizzati, comportava da un lato, l'assoggettamento della merce destinata ai mercati esteri di sbocco, ad un controllo per l'accertamento dei requisiti stabiliti dalle disposizioni di legge, dall'altro l'ottenimento di una certificazione dell'organismo controllore, attestante la conformità della merce ai suddetti requisiti.

La stessa legge istitutiva stabiliva che le spese derivanti dalla gestione del servizio di controllo fossero a carico dell'esportatore ed imponeva, a tal uopo la riscossione di un diritto specifico di controllo variamente commi-

surato a seconda della natura delle merci esportate.

Nella prima fase di applicazione della legge in esame non può negarsi che il marchio nazionale costituiva uno strumento per la tutela di un interesse commerciale dell'esportatore autorizzato ad utilizzarlo. Infatti, attraverso il controllo qualitativo della merce conseguente all'uso del marchio, l'operatore traeva un duplice beneficio e cioè:

a) la certezza che la merce inviata ai mercati esteri rispondeva ai requisiti di qualità richiesti dai mercati stessi e l'eliminazione del rischio della contestazione;

b) la qualificazione qualitativa dei prodotti sottoposti al controllo che attribuiva agli stessi un pregio commerciale ed una valorizzazione economica da cui gli esportatori medesimi ricevevano un evidente e concreto vantaggio.

In questa prima fase, dunque, non v'era alcun dubbio che il diritto corrisposto dagli operatori all'atto dell'esportazione della merce rappresentava una vera e propria controprestazione di un servizio reso agli esportatori nel loro interesse privato e particolare.

Il carattere di obbligatorietà assunto dal marchio nazionale e quindi dei controlli con esso connessi (legge 20 dicembre 1937, n. 2213) non ha modificato né lo scopo né la funzione del citato marchio, il quale è rimasto, in via principale, uno strumento posto a tutela degli interessi commerciali degli operatori.

Attraverso l'uso di detto strumento gli esportatori continuano, infatti, a trarre dei vantaggi di ordine commerciale rappresentati dalla certezza di gradimento della merce e dalla valorizzazione di quest'ultima in rapporto alla sua rispondenza a determinati « standards » qualitativi.

2) I motivi sopra esposti inducono a ritenere che i diritti in parola restino fuori dalla nozione di tasse di effetto equivalente ad un dazio doganale (articolo 9, 12, 13 e 16 del Trattato di Roma) in ragione della funzione loro assegnata di tutela degli interessi degli esportatori; ciò che evidentemente esclude ogni carattere di misura di politica commerciale inteso a scoraggiare o, comunque, ad ostacolare le esportazioni dei prodotti assoggettati al pagamento dei citati diritti.

3) Tale tesi è stata sostenuta, a suo tempo, dal Governo italiano in risposta alle osservazioni formulate, nel 1970, dalla Commissione della CEE, in ordine alla presunta incompatibilità dei diritti in questione con le norme del Trattato di Roma.

La mancanza di reazioni al riguardo, fa ritenere che la stessa Commissione della CEE considera i citati diritti fuori dal campo di azione degli articoli 9, 12, 13, 16 del trattato di Roma.

Il Ministro: MATTEOTTI.

SINESIO. — *Ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, in considerazione anche del fatto che è subentrato il nuovo orario negli sportelli bancari che abolisce il servizio pomeridiano, ritengano opportuno di regolamentare in maniera diversa dall'attuale il pagamento degli stipendi e degli assegni al personale di ruolo e non di ruolo delle scuole medie di ogni ordine e grado, dal momento che il sistema in uso è fonte di gravi disagi per il personale medesimo.

I professori, infatti, per riscuotere lo stipendio e l'indennità integrativa debbono per due giorni consecutivi recarsi in banca in quanto l'indennità integrativa, come è noto, viene corrisposta dopo la fine di ogni mese. Considerato il fatto che nella mattinata essi sono impegnati nelle rispettive scuole, riesce oltremodo difficoltoso, specialmente nelle grandi città, potere ottenere lo stipendio nel giorno stabilito.

Senza contare che, oltre al superlavoro delle tesorerie provinciali, si assiste ad uno spettacolo per nulla edificante: file interminabili di professori che trascorrono ore ed ore dietro gli sportelli in attesa che arrivi il loro turno. Sarebbe, pertanto, opportuno che il pagamento degli stipendi e dell'indennità integrativa venisse effettuata nelle sedi delle singole scuole, dal personale di segreteria, per rendere più agevoli tali operazioni e per consentire a chiunque di potere riscuotere, entro il 27, la propria retribuzione. (4-04568)

RISPOSTA. — La proposta avanzata dall'interrogante di far pagare al personale di ruolo e non di ruolo delle scuole medie di ogni ordine e grado le competenze ad essi spettanti, affidandone l'incarico al personale di segreteria non sembra attuabile. Infatti la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 422, protocollo 4250 del 1° settembre 1964, non consente, per ragioni di opportunità amministrativa, di rilasciare la delega, di cui all'articolo 383 del regolamento di contabilità generale dello Stato, al personale di segreteria.

È da tener presente, inoltre, che le scuole non sono dotate di casseforti per la conservazione dei valori.

Comunque, dato che le norme che regolano il pagamento degli stipendi in favore del personale statale sono applicabili a tutti i dipendenti — ivi compresi quindi gli insegnanti — per ridurre il disagio dinanzi agli sportelli delle sezioni di tesoreria provinciale, gli insegnanti stessi possono far ricorso all'applicazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71, il quale prevede che gli impiegati possono riscuotere le proprie competenze, oltre che con quietanza diretta, per il tramite di un delegato ovvero mediante accreditamento delle somme sul conto corrente postale intestato al loro nome, o con vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RUFFINI.

SINESIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se si trova a conoscenza dei numerosi e gravi intralci che avvengono nelle comunicazioni telefoniche tra la Sicilia ed il continente, dove in determinate ore del giorno riesce impossibile fare uso della teleselezione.

L'interrogante desidera, inoltre, conoscere i motivi per cui il n. 14 rimane costantemente muto per ore allorché viene chiamato da un utente che desidera usufruire di conversazioni a cartellino. Tale inconveniente si verifica specialmente la domenica sera e gli altri operatori, interpellati, consigliano di « insistere » in quanto le linee risulterebbero cariche.

Di fronte, poi, al moltiplicarsi di casi in cui gli utenti si vedono assoggettati al pagamento di cifre imperboliche, frutto, senza dubbio, di errori da parte del calcolatore, l'interrogante chiede di conoscere se è il caso di autorizzare, nei casi dove la buona fede dell'abbonato è manifesta, la sospensione del pagamento della bolletta in attesa degli accertamenti del caso. (4-04576)

RISPOSTA. — Le difficoltà lamentate dall'utenza in ordine alle comunicazioni telefoniche fra la Sicilia ed il continente sono note ai competenti organi di questo Ministero e della società concessionaria che nulla trascurano — come si verrà esponendo — per il miglioramento del servizio.

I casi di disservizi sono dovuti in parte alle interruzioni dei mezzi trasmissivi imputabili a cause di forza maggiore (quali: frane, alluvioni, interventi non controllati di ruspe,

eccetera) ed alle conseguenti difficoltà di reistradamento delle arterie interrotte, ed in parte al ritardato ampliamento degli autocommutatori distrettuali SIP per cui l'accresciuta domanda di traffico determina, in alcune ore, difficoltà di accesso verso alcuni distretti telefonici italiani.

Gli inconvenienti provocati dalla prima delle due accennate cause verranno gradualmente superati con la realizzazione di nuove arterie di reistradamento, attualmente in costruzione, alcune all'interno dell'isola ed altre per il continente; la loro attivazione è prevista in quattro successive fasi, e precisamente:

entro l'estate del 1973 per i sistemi a 480 canali fra Palermo - Caltanissetta - Catania, per i sistemi a 2.700 canali fra Palermo - Agrigento - Catania e per i sistemi a 2.700 canali fra Palermo - Patti - Catania;

all'inizio del 1974 per il cavo coassiale Reggio Calabria-Napoli, posato in sede autostradale e quindi con un più alto grado di affidabilità;

nell'estate del 1974 per il potenziamento dell'esistente ponte radio Catania-Catanzaro-Bari-Foggia-Napoli con 3.600 canali più un fascio di 1.800 canali di scorta.

Alle carenze degli impianti di autocommutatori della SIP collegate alla complessa situazione che ha interessato - a partire dal 1969 - l'intero settore metalmeccanico, sarà ovviato mediante lavori di ampliamento programmati o in corso di attuazione da parte della predetta Concessionaria.

In merito poi, a quanto è stato segnalato in ordine al servizio di prenotazione interurbana « 14 », si precisa che l'inconveniente lamentato è dovuto a punte improvvise di traffico che gli operatori talvolta non possono sollecitamente fronteggiare. Ciò avviene, in particolare, la domenica, quando la metà del personale usufruisce della libertà settimanale.

È da tener presente, al riguardo, che secondo i moderni metodi di servizio generalmente adottati in quasi tutte le centrali di commutazione manuale ciascun operatore, oltre a rispondere alle richieste di prenotazione, provvede anche alla effettuazione delle comunicazioni. Può, perciò, accadere che l'utente chiamante debba attendere, nelle ore di improvvise punte di traffico, qualche tempo prima che un operatore possa rispondere alla sua chiamata. Nel frattempo, però, agli utenti in attesa di risposta viene sempre inviato il segnale di chiamata, salvo il caso di guasti sulle apparecchiature di centrale.

Per evidenziare, poi, l'esistenza di chiamate sulle linee di prenotazione, a ciascuna di tali linee è collegata una lampada che segnala, sia agli operatori che al personale dirigente, la presenza di chiamate in attesa da oltre 20", e ciò al fine di evitare situazioni anormali nei tempi di attesa.

Allo scopo di eliminare gli inconvenienti lamentati, sono state di recente impartite disposizioni perché al servizio di prenotazione venga data la precedenza e perché, nei casi di temporanee insufficienze di personale, siano riservati appositi posti di lavoro sui quali concentrare le linee di prenotazione in modo da assicurare al chiamante una risposta entro tempi brevi.

Inoltre, per ogni turno di servizio, è stata affidata ad una o più assistenti di commutazione, a seconda dell'importanza dell'ufficio, la responsabilità sull'andamento del servizio di prenotazione.

Per quanto concerne, infine, l'eventualità errati addebiti all'utenza, premesso che i relativi reclami sono trattati dagli organi di controllo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che all'uopo provvede ad espletare le necessarie indagini sia sugli aspetti amministrativo-contabili sia sugli aspetti tecnici, che insieme contribuiscono al processo formativo delle risultanze di addebito, posso assicurare la signoria vostra onorevole che già da tempo la società concessionaria è venuta nella determinazione di consentire, nei casi in cui siano state poste a carico degli utenti cifre di importo così rilevante da potersi ritenere frutto di evidenti errori da parte del calcolatore, la sospensione del pagamento dell'importo contestato in attesa dei risultati delle predette indagini.

Il Ministro: TOGNI.

SPONZIELLO. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali all'ex guardia del comune di Erchie (Brindisi), Carrozzo Salvatore, collocato in pensione dal 1° marzo 1972 non viene ancora definita la pratica di pensione. Si chiede altresì di conoscere le ragioni per le quali gli è stato sospeso anche l'anticipo di lire 120.000 mensili che, in attesa della definizione della pratica, l'amministrazione comunale gli corrispondeva.

Per conoscere infine se, traendo motivo di tale denunciato e irragionevole ritardo, si ritenga di accelerare il corso di dette pratiche, non essendo concepibile il disinteresse burocratico e dello Stato verso cittadini che hanno quotidiane esigenze cui provvedere. (4-05405)

RISPOSTA. — Il signor Salvatore Carrozzo è da ritenersi cessato dal servizio il 29 settembre 1968, a seguito del raggiungimento del limite massimo di età previsto dal regolamento organico dell'ente datore di lavoro, con ulteriore periodo di trattenimento in servizio dal 30 settembre 1968 al 28 febbraio 1972 e con retribuzione maggiore di quella goduta all'atto del raggiungimento del limite suddetto.

Ciò premesso, si comunica che in favore dell'interessato è in corso il conferimento dell'annua pensione di lire 851.500, di cui lire 834.000 di parte A e lire 17.500 di parte B, a decorrere dal 1° marzo 1972, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1955, n. 965.

Nelle more, con la stessa decorrenza, è stato concesso un acconto mensile di lire 52 mila, oltre l'indennità integrativa speciale (pari per il 1972 a lire 22.080 e per il 1973 a lire 24.960), in sostituzione dell'acconto corrisposto dal comune di Erchie, eccedente l'importo del trattamento liquidabile a termini della vigente disciplina regolamentare dell'ente.

La liquidazione della pensione sopraccennata potrà essere riesaminata, in relazione all'esito del ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto per l'annullamento della deliberazione concernente i limiti di età e di servizio per il collocamento a riposo del personale dei vigili urbani del comune di Erchie, ai fini dell'eventuale applicazione dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge n. 336 del 1970, nonché in dipendenza della definizione della domanda di riscatto del servizio militare, presentata recentemente dall'interessato con periodo condizionato all'esito del ricorso sopraddetto.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
PICARDI.

STEFANELLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se - considerato il traffico aereo interessante l'aeroporto di Brindisi - non ritenga di dotare l'aerostazione di un impianto efficiente di altoparlanti. (4-06302)

RISPOSTA. — L'esigenza di dotare l'aerostazione dell'aeroporto di Brindisi di un impianto efficiente di altoparlanti è stata da tempo presa in considerazione dalla competente Direzione generale di questo dicastero.

L'appalto dei lavori è stato già disposto e si può prevedere che l'impianto potrà essere

ultimato ed entrare in funzione per la fine del prossimo autunno.

Il Ministro: PRETI.

STORCHI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali passi siano stati compiuti nei confronti della decisione del Governo belga limitativa della concessione delle borse di studio agli studenti di varie nazionalità fra i quali quelli di nazionalità italiana, e quali provvedimenti siano stati presi dal Governo italiano per assicurare anche ai nostri connazionali l'estensione delle borse stesse. (4-05933)

RISPOSTA. — Il problema sollevato dall'interrogante è nato dal decreto reale belga del 16 novembre 1972, con il quale il Ministero dell'educazione nazionale ha emanato disposizioni in merito alla concessione delle borse di studio e di altri benefici di carattere scolastico (*prêts d'études*) agli studenti stranieri. Secondo tale decreto, possono aspirare alla concessione delle borse di studio e dei benefici in questione gli studenti stranieri che risiedono in Belgio con la loro famiglia e che vi svolgano gli studi da almeno cinque anni, a condizione comunque che il loro paese di origine riconosca ai cittadini belgi che studiano in esso la stessa possibilità.

Questo Ministero, informato dalla nostra ambasciata a Bruxelles della entrata in vigore del decreto reale e delle sfavorevoli ripercussioni da esso destinate nella nostra collettività, è intervenuto presso quello della pubblica istruzione per chiarire ed estendere la normativa in materia di borse di studio concesse dal Governo italiano a studenti italiani cittadini dei paesi comunitari, normativa che deve ispirarsi all'articolo 12 del Regolamento n. 1612 del 1968, approvato dal Consiglio delle Comunità europee il 15 ottobre 1968, e direttamente efficace nel territorio italiano in base alla legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ha ratificato il Trattato di Roma istitutivo della Comunità economica europea.

Il Ministero della pubblica istruzione ha quindi indirizzato ai provveditori agli studi la circolare n. 115 in data 19 aprile 1973 nella quale, facendo valere gli argomenti già richiamati da questo Ministero, ha disposto la parità di trattamento fra i cittadini italiani e quelli dei paesi comunitari, risiedenti con la famiglia in Italia, in materia di concessione di borse di studio, specificando che dalla documentazione per la richiesta di una borsa di

studio - o di alta provvidenza scolastica - dovrà risultare il possesso da parte del richiedente della cittadinanza di uno dei paesi appartenenti alla Comunità economica europea.

La nostra ambasciata in Bruxelles è stata informata di quanto precede ed è ora pertanto in grado di darne notizia a quel Ministero dell'educazione nazionale e di chiedere di conseguenza la reciprocità di trattamento nella materia in questione.

Per quanto riguarda la concessione di borse di studio a livello universitario si fa infine presente che sono in corso intensi contatti tra i ministeri interessati al fine di applicare anche a questo livello il principio della parità di trattamento fra gli studenti cittadini dei paesi comunitari e gli studenti italiani.

Il Sottosegretario di Stato: GRANELLI.

TESI E MONTI RENATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione che si è determinata alla sede provinciale INPS di Pistoia, dove sono giacenti circa 3.500 domande di pensione di invalidità presentate da lavoratori di vari settori produttivi, i quali prima di essere chiamati a visita medica sono necessari tempi lunghissimi di 13-14 mesi.

Ciò è dovuto in particolare al fatto che l'organico del gabinetto diagnostico il quale dovrebbe avere almeno 7 medici è attualmente scoperto del 50 per cento.

Inoltre si registrano ritardi molto preoccupanti per la liquidazione delle pensioni di coloro che hanno raggiunto l'età di quiescenza creando così ulteriore disagio economico alle famiglie degli interessati.

Pertanto gli interroganti chiedono di poter conoscere quali misure urgenti il suo Ministero intenda adottare al fine di poter garantire un servizio più celere per soddisfare le attese degli assicurati. (4-06182)

RISPOSTA. — L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha fatto presente ancora una volta che effettivamente la pesante situazione del lavoro, in ordine alla trattazione delle domande di pensione di invalidità, deriva soprattutto dall'elevato numero delle stesse, che presso la sede di Pistoia costituiscono ben il 78 per cento di tutte le domande di pensione in attesa di definizione (in campo nazionale la media è di circa il 70 per cento).

La trattazione delle pratiche in argomento, infatti, tenuto conto del tempo necessario

per l'espletamento da parte del personale sanitario degli accertamenti sullo stato invalidante, richiede già di per sé tempi di definizione più lunghi di quelli occorrenti per le altre domande di pensione; inoltre, durante lo scorso anno la situazione del lavoro presso i gabinetti diagnostici è divenuta più precaria a causa della nota agitazione sindacale della categoria dei medici, conclusasi, dopo un lungo periodo di sciopero, nella determinazione da parte degli stessi di attenersi nell'esercizio dell'attività sanitaria alla tabella dei tempi prescritti dalle « norme deontologiche » dettate dalla Federazione nazionale dei medici dipendenti dagli enti pubblici di assistenza e previdenza le quali, tra l'altro, fissano in un'ora il tempo di effettuazione della visita per l'accertamento dello stato di invalidità pensionabile.

In termini più generali, poi, la possibilità di accelerare la trattazione delle domande di pensione di invalidità è, comunque, subordinata alla soluzione del problema di fondo che consiste nella difficoltà per l'istituto di reperire medici qualificati ad assolvere compiti di medicina legale-amministrativa - tant'è che l'organico del personale sanitario dell'INPS è oggi coperto soltanto per il 50 per cento circa dei posti - a causa della sperequazione esistente con il trattamento economico e normativo di cui fruiscono i sanitari operanti in altri settori del pubblico impiego.

Infatti dei due ultimi concorsi espletati recentemente, il primo, indetto per 434 posti ha consentito l'assunzione soltanto di 28 unità, mentre il secondo, indetto per 304 posti - i cui adempimenti di assunzione sono tuttora in corso - porterà prevedibilmente all'acquisizione di non più di una cinquantina di nuove unità.

Per fronteggiare questo stato di cose e per ovviare al rallentamento nell'attività sanitaria, ed anche per evitare ulteriori disagi agli assicurati, l'INPS, già da tempo, ha interessato le dipendenze periferiche ad assumere tutte le opportune iniziative per dar corso, con procedura d'urgenza, agli adempimenti istruttori delle domande in questione e definire sollecitamente quelle che, anche soltanto in base agli elementi forniti dagli assicurati o alla natura delle infermità denunciate, risultino accoglibili.

Inoltre allo scopo di riassorbire per quanto possibile l'arretrato esistente presso i gabinetti diagnostici delle dipendenze periferiche, il consiglio di amministrazione dell'istituto, con deliberazione del 31 luglio 1973, ha autorizzato la stipula di convenzioni con enti ospe-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1973

dalieri, perché gli stessi mettano a disposizione i propri medici e le proprie attrezzature tecnico-sanitarie per gli accertamenti clinici sugli assicurati, le cui risultanze saranno utilizzate dai medici dell'istituto per la valutazione medico-legale dell'invalidità.

Il Ministro: BERTOLDI.

VERGA. — *Al Ministro del tesoro ed al Ministro per il coordinamento dell'attuazione delle regioni.* — Per avere notizie in relazione al problema dei residui passivi, la cui regolamentazione è prevista dalle norme di trasferimento delle funzioni statali alle Regioni.

Il 31 dicembre 1972 costituiva il termine ultimo entro il quale gli organi statali potevano definire i «provvedimenti che trovano il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui».

Le somme che alla data predetta non erano ancora impegnate avrebbero dovuto essere portate in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

Secondo un'inchiesta condotta dal settimanale *Il Lombardo*, edito a Milano, e curata da Gianni Locatelli, risulta che i competenti ministeri avrebbero comunicato al Ministero del tesoro di aver impegnato tutte le somme disponibili in bilancio. «Una verificata sui protocolli — scrive il settimanale — degli organi di controllo, in particolare delle ragionerie regionali dello Stato e delle delegazioni regionali della Corte dei conti, consentirebbe senz'altro di accertare che una valanga di provvedimenti si è rovesciata su questi uffici dopo il 31 dicembre scorso con un unico scopo: impegnare i residui ed impedire che andassero alle Regioni, come vuole la legge e come è nel loro diritto. Per la verità, qualche sezione regionale della Corte dei conti ha contestato la legittimità di questi impegni, rifiutandone la registrazione, ma un immediato ricorso a Roma ha subito cancellato gli ostacoli».

L'interrogante chiede quindi di conoscere se quanto dichiarato da *Il Lombardo* risponde a verità e qual'è l'ammontare dei residui passivi impegnati per funzioni delegate alle Regioni nell'anno 1972, con specifica indicazione delle ripartizioni regionali. Inoltre, quali obiezioni sono state mosse dagli organi regionali di controllo e quali provvedimenti si intende adottare in relazione all'eventuale abuso di potere perpetrato dai ministeri interessati.

(4-05750)

RISPOSTA. — Mediante analitiche rilevazioni effettuate dalle ragionerie centrali, questa amministrazione ha provveduto ad individuare per ciascun Ministero e per ciascun capitolo la quota dei residui di stanziamento accertati al 31 dicembre 1971 ed ancora in essere alla chiusura dell'esercizio 1972 sui capitoli di spesa concernenti funzioni trasferite alle regioni.

I risultati di tale rilevazione — che interessa sia i capitoli ridotti che quelli soppressi e che tiene conto non solo delle spese in unica soluzione, ma anche dei limiti di impegno — formeranno oggetto di apposito decreto ministeriale con il quale i residui in parola verranno trasferiti al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

In ogni caso, i dati riferiti ai suddetti residui possono rilevarsi oltre che dal rendiconto per l'anno 1972 anche degli allegati agli stati di previsione della spesa per il 1974 già presentati al Parlamento.

Circa, infine, le asserite obiezioni mosse sull'argomento dagli organi regionali di controllo, si precisa che a questo Ministero non risulta che siano stati formulati rilievi formali dall'organo di controllo.

Si ricorda, comunque, che ove questi fossero stati effettivamente mossi, la Corte dei conti non mancherà di darne dettagliata esposizione in sede di relazione con la quale le sue sezioni riunite trasmetteranno al Parlamento il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1972.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
FABBRI.

VINEIS, GIOLITTI, SOBRERO, NAHOUM, MAGNANI NOYA MARIA, FRACCHIA, GARBÌ E GASCO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza della lotta unitaria sindacale in corso presso gli stabilimenti di Cuneo, Alessandria e Torino della *Michelin* società per azioni e che si trascina da oltre sette mesi senza che la società abbia sentito il dovere, almeno, di aprire le trattative.

Se ritenga, anche di fronte all'atteggiamento intransigente assunto dalla società Michelin (che, fra l'altro, ha promosso azioni giudiziali con l'evidente scopo di intimidire e scoraggiare l'iniziativa sindacale) di assumere urgentemente le più idonee iniziative per cercare di comporre la vertenza, convocando le rappresentanze delle parti e richiamando, inoltre, la società Michelin all'obiettivo rispetto della

dialettica sindacale quale è tutelata dalla legislazione italiana anche per le società a capitale straniero. (4-05588)

RISPOSTA. — La vertenza insorta a suo tempo tra la Michelin e le proprie maestranze si è conclusa — dopo lunghe trattative ed incontri tra le parti interessate svolti anche con il diretto intervento dello scrivante — con un accordo stipulato il 27 settembre 1973 presso l'ufficio regionale del lavoro di Torino, accordo che offre ai dipendenti piene garanzie sui livelli di occupazione dell'azienda ed attribuisce ad essi miglioramenti di carattere economico e normativo.

La situazione presso gli stabilimenti della Michelin si è normalizzata.

Il Ministro: BERTOLDI.

VITALI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del gravissimo episodio di cui si è reso protagonista il maresciallo comandante la stazione dei carabinieri di Menfi (Agrigento) nei confronti del sindaco del medesimo comune durante il comizio da questi tenuto il 22 luglio 1973.

In quell'occasione detto maresciallo, sebbene più volte invitato dal sindaco, non interveniva per impedire che un gruppo di aderenti al MSI disturbasse il comizio.

Interveniva però nei riguardi del sindaco, tentando di sciogliere il comizio e intimando al sindaco in persona di seguirlo in caserma, allorché questi gli contestava il suo comportamento e dichiarava che perciò avrebbe adito le vie di legge;

2) se il ministro ritenga si configurino, nell'atteggiamento e nel comportamento del sunnominato maresciallo, estremi di reati, quanto meno per omissione di atti di ufficio;

3) quali urgenti provvedimenti il ministro intenda adottare, in special modo se non ritiene di dover trasferire ad altra stazione detto maresciallo, tenuto conto anche del fatto che trattasi del medesimo militare che l'anno scorso continuava a definire « ragazzi in villeggiatura » i fascisti trovati nel campo paramilitare sito nel territorio di Menfi, malgrado l'attrezzatura militare ivi reperita e la presenza di personaggi ben noti agli organi di polizia, e malgrado le dichiarazioni in tal senso del questore di Agrigento e del sottosegretario per l'interno che rispondeva ad una nostra interrogazione. (4-06252)

RISPOSTA. — Sui fatti segnalati gli organi di polizia hanno riferito alla competente autorità giudiziaria.

Si rende, pertanto, necessario, attendere l'esito dell'istruttoria in corso.

Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.

ZANINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per avere notizie in merito al comportamento degli organi dirigenti dell'azienda delle poste e delle telecomunicazioni che in data 16 febbraio 1973 avrebbero proposto alle organizzazioni sindacali una ipotesi di soluzione transitoria in attesa di una riforma strutturale dell'azienda e delle carriere del personale poi concretizzata l'8 marzo con la consegna ai sindacati di tabelle per il riassetto perequativo del personale postelegrafonico, problemi che sono all'origine dello sciopero in atto.

L'interrogante chiede al ministro se risponda a verità che nella recente fase vertenziale dette proposte siano state prima modificate (giorno 12 aprile 1973) e poi ritirate il 16 aprile 1973 con la dichiarazione di impossibilità a trattare da parte del Ministro.

Tale circostanza avrebbe portato ad una recrudescenza dello sciopero in atto da parte dei lavoratori postelegrafonici con conseguente grave disagio per gli utenti. (4-05365)

RISPOSTA. — Nell'estate del decorso anno le organizzazioni sindacali dei lavoratori postelegrafonici avevano proclamato lo stato di agitazione in appoggio alla piattaforma delle rivendicazioni del personale, comprendente, fra l'altro, la riforma delle aziende dipendenti da questo Ministero, la ristrutturazione delle carriere ed il riassetto delle retribuzioni.

L'accordo su tali rivendicazioni veniva raggiunto in data 16 settembre 1972, dopo di che il Governo provvedeva a presentare al Parlamento i disegni di legge per dare attuazione all'accordo stesso.

Successivamente le anzidette organizzazioni sindacali, in concomitanza con l'approvazione del provvedimento sui dirigenti dello Stato, decidevano di riaprire la vertenza e presentavano una nuova piattaforma rivendicativa.

Questo Ministero, tenuto conto che l'accoglimento delle proposte sopra elencate avrebbe comportato, senza peraltro calcolare l'aumento di spesa per i compensi per lavoro straordinario e a cottimo nonché per la riliquidazione delle pensioni, un onere finanzia-

rio di 400 miliardi di lire circa e che nel frattempo era stato raggiunto l'accordo per il trattamento economico degli altri dipendenti civili dello Stato, sottoponeva, previ contatti con i dicasteri interessati, in data 16 febbraio 1973 alle menzionate organizzazioni sindacali una ipotesi di soluzione globale della vertenza, che faceva perno sulla istituzione di un assegno perequativo, in misura identica a quella riconosciuta ai predetti altri dipendenti dello Stato, comprensivo delle competenze accessorie con carattere di generalità percepite dal personale delle poste e telecomunicazioni.

Decorso oltre un mese dalla formulazione dell'ipotesi anzidetta, le organizzazioni sindacali, alla riunione svoltasi il 30 marzo 1973 per esaminare lo stato della questione, manifestavano pareri contrastanti sulla soluzione prospettata.

Veniva, perciò, indetto un altro incontro per il giorno 12 aprile 1973, nel corso del quale l'amministrazione formulava, fra l'altro, la proposta di far decorrere la corresponsione del citato assegno perequativo dal 1° maggio 1973, alla condizione, per altro, che sulla proposta stessa si pronunciasse favorevolmente i dicasteri del tesoro e della riforma.

Le organizzazioni sindacali, però, consideravano inaccettabili le proposte dell'Amministrazione e, di conseguenza, proclamavano uno sciopero nazionale per i giorni 16 e 17 aprile.

In data 17 aprile il ministro *pro tempore*, nel corso di un'apposita riunione, invitava le organizzazioni sindacali a soprassedere dall'attuazione della manifestata intenzione di protrarre l'azione di protesta, in considerazione dell'assenza dall'Italia del Presidente del Consiglio, assicurando che, al rientro in patria di quest'ultimo, la vertenza sarebbe stata tempestivamente definita d'intesa con la Presidenza del Consiglio e di concerto con i Ministeri del tesoro e della riforma.

Malgrado l'assicurazione ricevuta, le organizzazioni sindacali mantenevano fermo il proprio atteggiamento e proseguivano nell'azione di sciopero.

Da quanto sopra esposto si può dedurre che il comportamento degli « organi dirigenti » del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è stato sempre rivolto alla ricerca di ogni possibile soluzione compositiva della vertenza sindacale, che, di fatto, ha trovato

conclusione nell'intesa intercorsa il 6 maggio tra Governo ed organizzazioni sindacali.

Il Ministro: TOGNI.

ZOLLA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se risulti diramata da parte della direzione generale dell'INPS agli uffici dipendenti una circolare con la quale si fa divieto di fornire ai parlamentari notizie circa lo stato delle pratiche di pensione pendenti;

2) se tale divieto sia esteso agli istituti di patronato delle organizzazioni sindacali;

3) se ritenga tale decisione lesiva della dignità e delle prerogative del Parlamento.

(4-05939)

RISPOSTA. — Il rilascio di informazioni specifiche su singole pratiche in trattazione presso gli uffici centrali e periferici dell'INPS è stato oggetto di apposita disciplina da parte degli organi deliberanti dell'istituto i quali hanno stabilito di adottare il criterio generale di fornire elementi sullo stato delle pratiche soltanto ai lavoratori direttamente interessati e ai patronati di assistenza patrocinanti nonché ai membri delle assemblee pubbliche elettive nazionali e locali e ai dirigenti di organizzazioni sindacali, fermo restando che, in questi ultimi casi, gli elementi relativi alla definizione della pratica potranno essere dati soltanto successivamente alla comunicazione del provvedimento agli interessati e ai patronati.

Inoltre, allo scopo di rendere sollecito e uniforme il comportamento degli uffici nel comunicare le informazioni sulle pratiche previdenziali segnalate ed al fine, altresì, di evitare che l'esigenza di rendere noto lo stato della pratica possa rilevarsi pregiudizievole per la funzionalità del lavoro corrente delle sedi, gli stessi organi deliberanti dell'istituto hanno deciso di istituire apposite cartoline-tipo prestampate con tutti i dati da fornire.

Le disposizioni interpretative ai fini della pratica applicazione della delibera di cui sopra è cenno sono state emanate con successive circolari del 5 agosto 1972, del 22 novembre 1972 e del 26 maggio 1973.

Il Ministro: BERTOLDI.